

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea Triennale in



Profili giuridici del commercio internazionale dei rifiuti

RELATORE: *Franco Silvano Toni di Cigoli*

Laureando: Eva Niero

Matricola N. 1053500

A.A. 2015/2016

INDICE

• Premessa	Pag. 3
• Introduzione	Pag. 5
• Prospettiva internazionale	Pag. 5
• Prospettiva europea	Pag. 7
• Prospettiva italiana	Pag. 8
• Prospettiva regionale (Veneto)	Pag. 11
• Capitolo I – La prospettiva internazionale	Pag. 13
• I.I – La Convenzione di Basilea	Pag.13
• I.II – Il campo di applicazione della Convenzione di Basilea	Pag. 16
• I.III – L’articolo 11 e gli strumenti regionali	Pag. 19
• Capitolo II - La prospettiva europea	Pag. 25
• I.I - Il regolamento europeo n.1013/2006	Pag. 25
• I.II - Il campo di applicazione del regolamento	Pag. 25
• I.III - Le autorizzazioni	Pag. 27
• II. - Il regolamento comunitario n. 660/2014	Pag. 30
• III. - Le ultime modifiche europee	Pag. 32
• III.I - Le modifiche al Regolamento (UE) n. 1357/2014	Pag. 32
• III.II - Articolazione del CER	Pag. 34
• III.III - Criteri per l’attribuzione del codice	Pag. 36
• III.IV – La sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardante i rifiuti in Italia	Pag. 37
• Capitolo III - I rifiuti nella regione Veneto	Pag. 39
• I.I - Classificazione dei rifiuti	Pag. 39
• I.II - I rifiuti urbani	Pag. 40
• I.III - I rifiuti speciali	Pag. 41
• I.IV - I rifiuti urbani per assimilazione	Pag. 42
• I.V - I rifiuti speciali assimilabili agli urbani	Pag. 43
• II. - La classificazione e la codifica dei rifiuti speciali	Pag. 44
• II.I - L’attribuzione del codice identificativo	Pag. 44
• III. - Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti	Pag. 45
• III.I – Definizione	Pag. 45
• III.II - Cronologia legislativa	Pag. 46
• IV - Rifiuti: recupero e smaltimento nella regione Veneto	Pag. 47
• V - Analisi della produzione di rifiuti speciali in Veneto	Pag. 50
• V.I - Produzione dei rifiuti speciali pericolosi	Pag. 50
• V.II - Produzione rifiuti speciali non pericolosi	Pag. 51
• V.III - Produzione dei rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione (C&D)	Pag. 51
• VI. - L’importazione e l’esportazione dei rifiuti speciali in Veneto	Pag. 52

● VI.I - I flussi netti delle importazioni e delle esportazioni riguardanti i rifiuti speciali pericolosi	Pag. 52
● VI.II - I flussi netti dei rifiuti speciali non pericolosi (inclusi C&D)	Pag. 53
● Capitolo IV – ISWA	Pag. 55
○ I.I – ISWA	Pag. 55
○ I.II – La plastica nel mercato globale	Pag. 55
○ I.III – La vulnerabilità e l’instabilità del mercato del rifiuto plastico	Pag. 57
○ I.IV – I personaggi principali nel mercato globale dei rifiuti	Pag. 59
○ I.V – La Green Fence Operation cinese	Pag. 61
● Bibliografia	Pag. 63
● Allegato I	Pag. 65
● Allegato II	Pag. 74

PREMESSA

Nel 2012 le Nazioni Unite scelsero Rio de Janeiro come luogo d'incontro per la "Conferenza sullo sviluppo sostenibile", meglio nota come Rio2012 o Rio+20. Obiettivo di questo summit fu quello di rinnovare l'impegno tra le varie potenze mondiali allo sviluppo sostenibile, abbandonando così la "brown economy" che si basa sullo sfruttamento delle risorse naturali; valutare le lacune che erano nate dalla creazione di documenti e summit precedenti e infine riconoscere e affrontare le nuove sfide che una economia sostenibile poteva porre. La green economy, detta anche economia verde o economia ecologica, è un modello di sviluppo economico che cerca di far combaciare tre aspetti differenti: il primo aspetto è quello sociale, cioè il diritto di ogni persona a vivere in un ambiente sano e salutare, rispettare i limiti del pianeta; l'aspetto economico e infine l'aspetto dell'ambiente. Del concetto di green economy sono state fornite diverse definizioni, ma tutte concordano su almeno tre concetti fondamentali:

- La green economy deve essere considerata, non solo come una economia che viene utilizzata nell'ambito dell'industria ambientale, come un nuovo modello economico in grado di dare una svolta e una riduzione netta alle risorse naturali considerate per molto tempo inesauribili.
- È uno strumento che si basa sulla valorizzazione di investimenti, ricavi e sull'analisi delle risorse e dell'impatto ambientale, senza tralasciare il lavoro e il benessere della società.
- Nonostante sia nata come economia riferita all'industria ambientale, tuttora essa può essere applicata a tutti i settori dell'economia; dalla produzione di beni e servizi, alla conservazione delle risorse rinnovabili per garantire uno sviluppo più salutare e equo per il genere umano e per il pianeta stesso.

Proprio questo nuovo tipo di economia ha permesso la creazione di un nuovo commercio, la commercializzazione dei rifiuti. La disciplina riguardante la spedizione transfrontaliera dei rifiuti è un argomento molto importante nell'attuale panorama economico mondiale, soprattutto italiano, in quanto proprio i costi

relativi ai rifiuti hanno fatto nascere un'esigenza di recupero o riciclaggio di tutti quei materiali che vengono espulsi dal processo economico, andando così a creare un costo aggiuntivo per l'imprenditore.

Nei prossimi capitoli, verranno analizzati i profili giuridici del commercio internazionale dei rifiuti nei vari livelli. Nel primo capitolo verrà analizzato il profilo internazionale, che ha il suo punto focale nella Convenzione di Basilea. Nella seconda parte, sarà esaminato il profilo europeo con il Regolamento Europeo n. 1013/2006, il Regolamento Comunitario n.660/2014 e infine le ultime modifiche al Regolamento (UE) n. 1357/2014. Nel terzo capitolo verrà illustrata la situazione giuridica nella regione Veneto, con un'analisi dei dati ufficiali per quanto riguarda il settore dei rifiuti pericolosi. Come ultimo capitolo, si analizzerà l'ISWA, il mercato globale dei rifiuti e i suoi maggiori partecipanti.

INTRODUZIONE

La disciplina riguardante la spedizione transfrontaliera dei rifiuti è un argomento molto discusso e molto considerato nell'attuale panorama mondiale, andando a creare una propria disciplina in grado di toccare vari livelli giuridici. In questa analisi ci soffermeremo ad analizzare quattro diverse prospettive: la prospettiva internazionale, con la Convenzione di Basilea; la prospettiva europea, con il regolamento europeo n. 1013/2006; la prospettiva italiana, con il Decreto Legislativo 152/2006: ed infine la prospettiva regionale veneta con l'autorizzazione.

LA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

La Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento fu firmata nel 1989, ed è entrata in vigore in Unione Europea nel 1992 e sottoscritta e ratificata da 169 Stati ("Parti"). Questa Convenzione è nata con lo scopo di sottoporre a controllo i movimenti transfrontalieri, che fossero per via mare o per via terra, dei rifiuti pericolosi; controllo che veniva ampliato anche per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. La Conferenza delle Parti contraenti è l'organo decisionale ed esecutivo della Convenzione di Basilea. Questa Conferenza si riuniva una volta l'anno fino alla Cop-VIII (Nairobi. 27 Novembre – 1° Dicembre 2006); da questo momento in poi la Conferenza si riunirà una volta ogni due anni. Nel corso della Seconda Conferenza, svolta nel Marzo del 1994, si riuscì a raggiungere l'accordo dove si vietò:

1. L'esportazione immediata dei rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento da Paesi che rientravano nella lista OCSE a Paesi che non rientravano nella lista OCSE.
2. L'esportazione dei rifiuti pericolosi destinati al recupero da paesi OCSE a Paesi non-Ocse, a partire dal 1° Gennaio 1998.

Durante la Seconda Conferenza non fu modificato, in quanto non era previsto, il testo Della Convenzione. Nel corso della Terza Conferenza dei Paesi aderenti alla

Convenzione di Basilea, che si tenne nel Settembre del 1995, fu approvata, con l'unanimità, l'Emendamento che prevedeva la modifica della Convenzione con lo scopo di vietare qualsiasi esportazione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, e dal 1° Gennaio 1998, di quelli destinati al recupero di Paesi elencati nella Convenzione nell'allegato VII verso quei paesi che non figurano nella lista della Convenzione. È bene osservare come l'Emendamento preveda l'inserimento di una nuova sezione; che andrà ad inserirsi nel Preambolo una volta che l'Emendamento sarà entrato in vigore. Con questa aggiunta verrà legittimata la pericolosità dell'esportazione dei rifiuti pericolosi verso tutti quei Paesi dove l'attività dello smaltimento dei rifiuti non è compatibile in ambito ambientale. L'aggiunta del nuovo articolo 4-A comporterà il divieto delle esportazioni di rifiuti pericolosi, destinati allo smaltimento, che provengono da Stati membri dell'Unione Europea, Paesi OCSE e Liechtenstein verso tutti quei Stati che non sono presenti nell'allegato presente nella Convenzione, con effetto immediato; inoltre l'eliminazione progressiva di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati al recupero provenienti da Paesi che figurano nell'allegato della Convenzione verso gli Stati non presenti nell'allegato.

Secondo la convenzione questi controlli avvenivano secondo delle severe procedure che avrebbero registrato i vari flussi. La Convenzione di Basilea prevede un sistema di notifiche, che ha come base il principio del consenso informato, a cui devono essere sottoposti tutti gli spostamenti di qualsiasi rifiuto pericoloso da e verso gli Stati parte. Le parti interessate da questi movimenti, per la quale la Convenzione ha previsto obblighi procedurali sono lo Stato di esportazione, lo Stato che importa i rifiuti e infine, lo Stato dove si verifica il transito dei rifiuti dal Paese A al Paese B. Gli obblighi che gli Stati devono affrontare se sono parti del movimento transfrontaliero dei rifiuti sono diversi: l'obbligo di notifica da parte dello Stato che esporta e la relativa conferma di accettazione dei rifiuti da parte del soggetto che importa il rifiuto pericoloso. Nel caso in cui gli obblighi procedurali non venissero rispettati, lo Stato esportatore avrebbe l'obbligo di reimportare i suoi rifiuti nel suo territorio.

LA PROSPETTIVA EUROPEA

L'Unione Europea ha creato un sistema di controllo per gestire al meglio le spedizioni di rifiuti che permettano di osservare quelle necessità di cui l'ambiente ha bisogno, preservare la salute umana, ed integrare nella legislazione europea le disposizioni della Convenzione di Basilea e la decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall'OCSE.

Il Regolamento CE 660/2014 disciplina le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, in modo particolare: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri all'interno della Comunità con o senza transito attraverso paesi Terzi (Titolo II); le esportazioni di rifiuti dalla Comunità sono concesse per classificazione diversa in base al paese di destinazione (Titolo IV), con una distinzione tra:

- Esportazioni verso i paesi EFTA (European Free Trade Association – Associazione Europea di Libero Scambio);
 - Esportazioni verso i paesi OCSE;
 - Esportazioni verso i paesi extra OCSE;
 - Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare;
- Le importazioni di rifiuti nella Comunità sono consentite per categorie e destinazioni diverse in base al paese di provenienza (Titolo V), con distinzione tra:
 - Importazioni da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea;
 - Importazioni da paesi che hanno concluso accordi o intese in base all'articolo 41, comma 1, lettera b) o c)
(“b) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o
c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2;”) ;
 - Importazioni da paesi OCSE;
 - Importazioni da paesi o territori d'oltremare;

- Transito nel territorio della Comunità di spedizione da e verso Paesi terzi (Titolo VI).

LA PROSPETTIVA ITALIANA

In data 3 Aprile 2006, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, ha emanato il decreto legislativo¹ riguardante norme in materia ambientale; conosciuto come Codice dell'Ambiente. Il nuovo Testo Unico² è stato recepito con Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n° 152, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Aprile 2006. Il decreto legislativo è composto da 318 articoli suddivisi in sei parti, da 45 allegati e da una decina di appendici.

Gli articoli 1,2,3 formano la prima parte la quale contiene le disposizioni comuni come: l'ambito di applicazione, i criteri e le finalità per l'adozione di provvedimenti successivi. All'articolo 2 possiamo trovare una delle più significative finalità che si pone il decreto legislativo cioè *“la promozione dei*

1 Decreto legislativo emanato su Legge Delega del 15 Dicembre 2004 n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”

2 Questo Testo Unico ha portato a numerose polemiche. In primo luogo, esso risulta essere stato elaborato in meno di un anno da 24 “saggi”, molti dei quali non particolarmente conosciuti per la loro grande competenza in ambito ambientale. In secondo luogo, si scopre che i soggetti addetti alla redazione di un testo così importante, si siano riuniti solo 3 o 4 volte, limitando così la discussione, e votando per via telematica entro poco più di 48 ore sul testo elaborato inviatogli dal Ministero. Inoltre, nonostante la legge delega, le associazioni ambientaliste sono state messe di fronte ad un testo già completato, togliendo loro la possibilità di discuterne. Il fatto più grave si ravvisa sul fatto che questo Testo Unico sia stato approvato, nonostante le violazioni della legge delega, senza acquisire i pareri della Conferenza Stato-Regioni; in quanto le Regioni non sono state messe in condizioni di poter esporre dubbi o discussioni per il poco tempo concesso dal Governo. Da questo estratto si può dedurre quanto espresso dalle Regioni *“l'intervenuta approvazione del Consiglio dei Ministri rompe di fatto l'accordo firmato il 4 Ottobre 2001 fra il Ministro Matteoli, le Regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. nel quale le parti avevano concordato di “operare pariteticamente nell'elaborazione legislativa ai fini di conseguire gli obiettivi condivisi e garantire una interlocuzione sistematica con le Regioni e gli Enti Locali nella fase preliminare ed in quelle successive sui singoli temi dell'elaborazione dei Decreti Legislativi previsti dal disegno di legge delega”*”

livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali". La seconda parte è formata dall'articolo 4 fino all'articolo 52 e disciplina le diverse procedure da adoperarsi: per la valutazione ambientale strategica (c.d. V.A.S.), per la valutazione di impatto ambientale (c.d. V.I.A.) e infine l'autorizzazione ambientale integrata (I.P.P.C). La terza parte che contiene dall'articolo 53 all'articolo 176, disciplina le norme in materia di: difesa del suolo e lotta alla desertificazione, distretti idrografici, tutela delle acque dall'inquinamento, tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, gestione delle risorse idriche, relativo sistema sanzionatorio e dei relativi compiti di vigilanza assegnati agli organi di controllo. In questa parte sono state inserite anche norme che regolano i piani di gestione e i piani di tutela delle acque, sull'organizzazione del servizio idrico integrato. La quarta parte, formata dall'articolo 177 all'articolo 266, disciplina le norme in tema di: gestione dei rifiuti, gestione degli imballaggi, bonifica dei siti inquinati, il correlativo sistema sanzionatorio e i relativi compiti di vigilanza assegnati ai vari organi di controllo. La quinta parte che ingloba dall'articolo 267 all'articolo 298, disciplina le regole su argomenti come: tutela dell'aria, riduzione delle emissioni in atmosfera, impianti termici civili, di combustibili, il relativo sistema sanzionatorio e i compiti di vigilanza assegnati agli organi di controllo. La sesta parte, che include l'articolo 299 fino al conclusivo articolo 318, gestisce le norme in tema di:tutela risarcitoria contro i danni ambientali, prevenzione e ripristino ambientale e il risarcimento del danno ambientale.

Sul tema dei rifiuti sono state introdotte alcune importanti novità riguardanti le definizioni di “sottoprodotto” e di “materie prime secondarie” che così facendo non vengono più considerate rifiuti. Secondo l'articolo 183, con il termine *sottoprodotti*, vengono intesi i prodotti dell'impresa che, non essendo oggetto principale dell'impresa, fuoriescono in maniera continuativa dal processo industriale e sono utilizzati per un ulteriore impiego o consumo in maniera diretta da parte dell'imprenditore che li produce senza avere la necessità di utilizzare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; invece con il

termine tecnico “*materia prima secondaria*” ci si riferisce alla materia o alla sostanza che ha le caratteristiche di MPS disciplinate nel Decreto Ministeriale del 5 Febbraio 19987 e dal Decreto Ministeriale 161/03; tutti i prodotti derivanti da specifiche operazioni di recupero autorizzate dalla regione di appartenenza; i prodotti selezionati negli accordi definiti con il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio.

Ha subito modifiche anche la disciplina che riguarda il deposito temporaneo, definita nel Testo Unico come “ *il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti*”. La disciplina prevede che il deposito temporaneo venga effettuato per categorie omogenee nel rispetto delle norme tecniche e secondo le disposizioni che disciplinano la materia dell’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi, con durata non superiore ad un anno. Gli scarti depositati temporaneamente devono essere raccolti secondo diverse modalità: la cadenza almeno bimestrale se il deposito tratta di rifiuti pericolosi; la cadenza diventa trimestrale nel caso di rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalla quantità del deposito; con riferimento alla quantità del deposito se i rifiuti pericolosi raggiunge i 10 metri cubi, o i 20metri cubi se si tratta di rifiuti non pericolosi. Altro limite imposto dal Testo Unico è il divieto di tenere in deposito, rifiuti che contengono policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorobenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne policlorobifenile e policlorotrifenili per quantità superiore a 25 parti per milione (ppm). Inoltre sono stati modificati i termini per le registrazioni di carico e scarico. Secondo l’articolo 190 i promemoria sui registri di carico e scarico devono essere effettuate:

- Per i soggetti produttori: almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e similmente per lo scarico dello stesso;
- Per quei soggetti che si occupano della raccolta e del trasporto, il termine è almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- Per i soggetti commercianti, gli intermediarie i consorzi, il termine è di almeno dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione;

- Per i soggetti che si occupano delle operazioni di recupero e di smaltimento, il termine è molto ridotto, infatti tutto deve essere svolto entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Il Testo Unico interviene anche sulla definizione di “bonifica”, dove si intende l’insieme degli interventi atti ad eliminare in modo definitivo le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione della soglia di rischio (CSR).

LA PROSPETTIVA REGIONALE (VENETO)

La Regione Veneto fino dai primi anni '80 ha esercitato la sua competenza nell’ambito dei rifiuti con una normativa specifica, e a volte anche anticipativa rispetto alla normativa statale. Con il disegno normativo statale si sono andate a delineare la ripartizione delle competenze amministrative. Nella Regione Veneto la legge regionale n°3 del 21 Gennaio 2000, con le successive modifiche o integrazioni, ha disciplinato la materia dei rifiuti delegato le proprie competenze ai vari livelli di governo. Nell’articolo 4 della legge regionale n°3/2000 si disciplinano i compiti sull’ambito della gestione dei rifiuti, che in maniera particolare riguardano: l’utilizzo di misure e precauzioni che abbiano l’obiettivo di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti; la creazione, la stipulazione e l’adozione di accordi e contratti con tutti i soggetti economici che sono interessati al meccanismo di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti; la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento dei singoli piani regionali per la gestione dei rifiuti; l’approvazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti urbani; la creazione di regolamenti per la gestione dei rifiuti tramite l’uso di direttive per l’esercizio degli enti locali; l’approvazione e le eventuali modifiche di progetti per gli impianti: che si occupano dello smaltimento dei rifiuti speciali, con eccezione delle discariche per inerti e per gli stoccaggi in conto proprio; e per gli inceneritori dei rifiuti ed impianti che hanno come utilizzazione principale la

combustione o un altro mezzo per produrre energia; per gli impianti definiti *tattici* per i rifiuti urbani, definito come tali dalla Giunta Regionale, in quanto destinati a intervenire in occasioni di emergenza che si possono verificare nella regione Veneto;

la possibilità di rilasciare autorizzazioni per lo smaltimento di rifiuti urbani in stabilimenti situati fuori dal territorio provinciale per un periodo limitato; tutte le attività che riguardano le spedizioni transfrontaliere che il Regolamento Comunitario permette la spedizione; il potere di rilasciare autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione; la possibilità di sottoscrivere convenzioni con altre Regioni, con il fine eccezionale di smaltire rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti situati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti situati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per i seguenti impianti di smaltimento o il recupero dei rifiuti, spetta alla Regione Veneto: per gli impianti creati per l'eliminazione o il recupero energetico di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno; per tutti gli impianti presenti nella Regione che si dedicano all'incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora; per tutti quegli impianti che svolgono il compito di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante trattamento chimico, fisico o biologico con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; a tutte le discariche presenti sul territorio che riescono ad accogliere una quantità di rifiuti giornaliera o che hanno una capacità totale di oltre 25000 tonnellate, con una esclusione per le discariche che contengono rifiuti inerti o per quelle discariche adibite ai rifiuti urbani.

CAPITOLO I - LA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE

II – La Convenzione di Basilea

Gli obiettivi della Convenzione di Basilea sono quelli di riuscire a controllare in maniera internazionale i movimenti transfrontalieri dei rifiuti e l'eliminazione dei rifiuti pericolosi, permettendo così un vita più salutare al genere umano creando un sistema di controllo delle esportazioni e delle importazioni dei rifiuti pericolosi e del loro relativo smaltimento. Questa Convenzione, viene approvata dalla CEE (Comunità Economica Europea) il 22 Marzo del 1989 a Basilea³ ed entrò in vigore nell'Unione Europea il 7 Febbraio 1994.

Vengono esclusi da questa Convenzione, due categorie di rifiuti: tutti i rifiuti radioattivi che, in base all'articolo 1, paragrafo 2, sono soggetti ad altri sistemi di controllo internazionale⁴ data la loro pericolosità; e tutti quei rifiuti che derivano dalle normali operazioni di una nave, il cui scarico è coperto da un altro strumento internazionale⁵. Durante i lavori preparatori della suddetta Convenzione, c'era il pericolo che suddetta norma potesse creare un vuoto legislativo che permettesse lo scarico in mare dei residui pericolosi che potevano derivare da tutte le operazioni di pulizia a bordo di una nave. Questo vuoto normativo creato dalla Convenzione, è attualmente limitato dall'UNEP (United Nations Environment Programme) che ha permesso di creare un'opera di coordinamento per i rifiuti radioattivi con l'AEA (Agenzia Europea dell'Ambiente) e con gli Stati che partecipano alla

3 Pineschi, La convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri e del deposito di rifiuti pericolosi (Basilea, 11 marzo 1989), in RGA, 1989

4 L'espressione "sistemi di controllo internazionali" lascia aperta la possibilità di varie interpretazioni, permettendo la possibilità che alcuni rifiuti radioattivi possano essere coperti dalla Convenzione, e di conseguenza dai relativi controlli, soprattutto per quei rifiuti con bassa radioattività. Una parte della dottrina afferma che la Convenzione possa essere applicabile anche ai rifiuti radioattivi, visto che il codice dell' IAEA non può essere considerato come un sistema di controllo internazionale menzionati dalla Convenzione stessa, non essendo per sua natura non vincolante.

5 Articolo 1. paragrafo 4: "I rifiuti provenienti dall'esercizio normale di una nave dei quali un altro accordo internazionale disciplina l'eliminazione, sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione."

Convenzione di Londra sull'immersione dei rifiuti in mare del 1972, con l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e con le altre organizzazioni che lavorano in questo settore⁶.

L'ambito di applicazione della Basel Convention è ben delineato dalla definizione data ai rifiuti pericolosi che rientrano nella sua vasta disciplina. Questa Convenzione permette, inoltre, di poter integrare la lista creata con altri rifiuti che possono essere catalogati come pericolosi nelle varie legislazioni nazionali. Un altro elemento che permette di delineare l'ambito di applicazione della Convenzione di Basilea è la definizione data di cosa sia un movimento transfrontaliero. L'articolo 2, paragrafo 3⁷ considera un movimento transfrontaliero come un movimento di rifiuti pericolosi o di altri tipi di rifiuto che provengano da una zona che possa essere considerata di competenza nazionale di un determinato Stato, o in transito per tale zona, oppure di una zona che non rientra in nessun Stato, o in transito in suddetta zona, a condizione che almeno due Stati siano interessati e quindi impegnati nel suddetto movimento.

Gli obblighi generali che si possono evincere dalla lettura della Convenzione di Basilea possono essere riassunti come: il divieto di esportare o importare rifiuti pericolosi o altri rifiuti verso o in provenienza da parte di uno Stato non contraente; il divieto di esportazione di qualsiasi rifiuto se lo Stato di importazione non ha dato il proprio accordo scritto specifico per la sua importazione; qualsiasi informazione dei movimenti transfrontalieri proposti dovranno essere comunicate agli Stati interessati attraverso un formulario di notifica per permettere la valutazione delle conseguenze sulla salute umana e sull'ambiente riguardante i movimenti previsti; qualsiasi movimento transfrontaliero dovrà essere autorizzato solamente se il trasporto e l'eliminazione

6 Fodella, *The declarations of States Parties to the Basel Convention*, in Comunicazioni e Studi, vol. XXII, 2002

7 Articolo 2, paragrafo 3: "Per "movimento oltre frontiera" si intende qualsiasi movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in provenienza da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato verso o attraverso una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcun Stato, a condizione che almeno due Stati siano interessati dal movimento"

dei rifiuti avvengono senza alcun pericolo; qualsiasi rifiuto che è soggetto al movimento transfrontaliero dovrà essere obbligatoriamente imballato, etichettato e trasportato in modo conforme alle norme internazionali, e accompagnato da un documento di movimento dal luogo di origine del movimento fino al luogo di eliminazione; ogni parte contraente potrà imporre delle condizioni aggiuntive, sempre che siano compatibili con la Convenzione stessa⁸.

Scorrendo la Convenzione si può notare come la stessa, disciplini i punti essenziali riguardanti le procedure di notifica relative ai movimenti transfrontalieri tra le parti, sia quei movimenti che provengono da soggetti che fanno attraversare i propri rifiuti in Stati che non sono contraenti nell'accordo. Tale Convenzione prevede, nel caso in cui il movimento transfrontaliero riguardi un oggetto illecito, la possibilità di obbligare la reimportazione dal carico. Uno degli obiettivi è quello di attenuare tutte le misure pratiche che permettono di garantire che i rifiuti siano gestiti in un modo economicamente efficace e in linea con la tutela della salute umana; ed è proprio su questo principio che le parti possono concludere fra di loro o con parti non contraenti alla Convenzione, accordi bilaterali, multilaterali e regionali che riguardano i movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi a condizione che non derogano dai principi generali della suddetta Convenzione. Per evitare che le parti non rispettino i principi generali, viene istituita una conferenza delle parti, che ha l'onere di controllare la buona applicazione delle norme e dei principi della Convenzione di Basilea.

Nell'ambito riguardante la disciplina del regolamento delle controversie tra le parti, nel quadro della decisione III/1, si è previsto una possibile modifica della Convenzione dove vengono vietati, immediatamente, i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi destinati ad essere smaltiti definitivamente e sono vietati a partire dal 1 Gennaio 1998 quei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi che sono destinati ad operazioni di recupero da Stati che fanno parte dell'OCSE, della CE e il Liechtenstein, verso Stati che non figurano nell'allegato III della Convenzione.

⁸ Fodella, *The declarations of States Parties to the Basel Convention*, in Comunicazioni e Studi, vol. XXII, 2002

I.II – Il campo di applicazione della Convenzione di Basilea

La Convenzione prevede per la maggior parte dei casi degli obblighi di risultato, indicando gli obiettivi che le parti devono raggiungere ma lasciando al singolo Stato la possibilità di scegliere la portata e la natura delle misure che ritiene più opportune. Uno dei principi cardine, come visto da Pineschi, nel “ La Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri e il deposito di rifiuti pericolosi (Basilea, 22 marzo 1989)”, in RGA, 1992; su cui è costruita l’intera Convenzione è il principio della minimizzazione della generazione e del movimento transfrontaliero dei rifiuti pericolosi. Le parti dovranno adottare le misure adeguate per ridurre la creazione di rifiuti pericolosi, tenendo presente gli aspetti sociologici, tecnologici ed economici⁹.

All’articolo 4, paragrafo 2, lettera b)¹⁰ stabilisce che ogni Stato parte deve assicurare la presenza e la disponibilità di stabilimenti rivolti allo smaltimento, collocati nel proprio territorio. Ogni possibile forma di inquinamento deve essere prevenuta dai soggetti che hanno il compito di gestire i rifiuti pericolosi, adottando misure adeguate ed idonee.

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)¹¹ enuncia come i soggetti debbano tentare di minimizzare i danni che possono nascere dall’eventualità che un evento inquinante si verifichi; e la lettera successiva, la lettera d)¹², dichiara come tutti i

9 Articolo 4, paragrafo 2, lettera a): “ vegliare affinché la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti all’interno del Paese sia ridotta al minimo, conto tenuto delle considerazioni sociali, tecniche ed economiche”

10 Si produce integralmente l’articolo: ”assicurare la messa in opera di impianti idonei all’eliminazione, che dovranno, nella misura del possibile, essere situati all’interno del Paese, in vista di una gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti qualunque sia il luogo della loro eliminazione”.

11 Si riproduce integralmente l’articolo: “vegliare affinché le persone che si occupano della gestione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti all’interno del Paese prendano le misure necessarie per prevenire l’inquinamento derivante da tale gestione e, se tale inquinamento si produce, per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana e sull’ambiente;”

12 Si riproduce integralmente l’articolo: “vegliare affinché i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano ridotti al minimo compatibile con una gestione efficace ed ecologicamente razionale di tali rifiuti e che vengano effettuati in modo da

movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi debbano essere ridotti per poter minimizzare qualsiasi rischio per la salute umana. Queste possibilità sono ammesse nel caso in cui il Paese di esportazione non abbia quelle capacità tecniche e non abbia stabilimenti per lo smaltimento per poterli eliminare in maniera eco-sostenibile, oppure se questi rifiuti sono richiesti come materiale pesante dalle industrie dello Stato di importazione che svolgono operazioni di riciclaggio o di recupero, o se questi appartengono a criteri aggiuntivi dalle parti ma che non si dovranno distaccare dalle linee guida della Convenzione¹³. Possiamo aggiungere che le restrizioni che si possono notare nel paragrafo 9, nascono dalla riluttanza dei paesi più industrializzati ad accettare le maggiori restrizioni riguardanti i movimenti transfrontalieri che la Convenzione stabilisce. Questa reticenza, da parte degli Stati più industrializzati deriva soprattutto nei confronti del commercio dei materiali pesanti, che riesce ad alimentare una costosa industria del riciclaggio.

L'articolo 4, paragrafo 8¹⁴ enuncia il principio della gestione dei rifiuti pericolosi eco-compatibile, dichiarando che ogni Stato parte dovrà esigere che i rifiuti vengano trattati in un modo eco-compatibile con le norme del Paese di importazione o dovunque si trovino. Dovranno essere rispettati gli standards di gestione e dovranno essere applicate le stesse norme, sia nell'eventualità che i rifiuti pericolosi abbiano lasciato lo Stato in cui sono stati prodotti, sia che essi

proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi che potrebbero risultarne;"

13 Articolo 4, paragrafo 9: "Le Parti prendono i provvedimenti necessari affinché i movimenti oltre frontiera

di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti vengano autorizzati soltanto: a) se lo Stato di esportazione non dispone dei mezzi tecnici e degli impianti necessari o dei siti di eliminazione richiesti per eliminare i rifiuti in questione secondo metodi ecologicamente razionali ed efficaci, oppure b) se i rifiuti in questione sono necessari come materia prima per l'industria del riciclaggio o del recupero dello Stato di importazione, oppure c) se il movimento oltre frontiera in questione è conforme ad altri criteri che saranno stabiliti dalle Parti purché detti criteri non siano in contraddizione con gli obiettivi della presente Convenzione.

14 Si riproduce integralmente l'articolo: "Ogni Parte esige che i rifiuti pericolosi o gli altri rifiuti di cui è prevista

l'esportazione siano gestiti secondo metodi ecologicamente razionali nello Stato di importazione o altrove. In occasione della loro prima riunione, le Parti decideranno direttive tecniche per la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti che sottostanno alla presente Convenzione."

non vengano smaltiti all'interno dello Stato in cui sono stati prodotti; questo principio viene chiamato come principio di non discriminazione¹⁵.

Un vuoto normativo lo possiamo rilevare nella mancanza di una definizione della nozione di gestione eco-compatibile. Le parti dovranno rifarsi agli obiettivi principali della Convenzione e all'articolo 2, paragrafo 8¹⁶ per poter individuare una priorità per uno svolgimento delle operazioni che possa tenere conto della protezione della persona e dell'ambiente. All'articolo 4, paragrafo 7, lettera a)¹⁷ della Convenzione stabilisce che le Parti coinvolte hanno la possibilità di istituire un proprio sistema autorizzativo per poter controllare i soggetti che svolgono operazioni di trasporto o le operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Fondamentale è l'articolo 4, paragrafo 9 lettera c)¹⁸, poi ripreso dall'articolo 6, paragrafo 9¹⁹; questi due articoli trattano di come ogni trasporto di rifiuti pericolosi dovrà essere accompagnato, dal momento della partenza fino al punto di arrivo dove si svolgerà lo smaltimento, dal documento di movimento che dovrà

15 Il principio di non discriminazione trova la sua applicazione in diversi ambiti: lo possiamo trovare nel caso di trattamento degli stranieri, o più in generale, come principio basilare delle più grandi organizzazioni economiche internazionali, per esempio il WTO (World Trade Organization)

16 Si riproduce integralmente l'articolo: "per «gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti» si

intendono tutti i provvedimenti di carattere pratico atti a garantire che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti siano gestiti in modo da assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi che possono venire da tali rifiuti;"

17 Si riproduce integralmente l'articolo: "Inoltre ogni Parte: a) vieta a qualsiasi persona sottoposta alla sua giurisdizione nazionale di trasportare o di eliminare rifiuti pericolosi o altri rifiuti, a meno che tale persona non sia autorizzata o abilitata a procedere a questo tipo di operazione;"

18 Si riproduce integralmente l'articolo: "Le Parti prendono i provvedimenti necessari affinché i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti vengano autorizzati soltanto: c) se il movimento oltre frontiera in questione è conforme ad altri criteri che saranno stabiliti dalle Parti purché detti criteri non siano in contraddizione con gli obiettivi della presente Convenzione."

19 Si riproduce integralmente l'articolo: "Le Parti esigono che chiunque si incarica di un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti firmi il documento di trasporto al momento della fornitura o della presa in consegna dei rifiuti. Esigono pure che l'eliminatore informi l'esportatore e l'autorità competente dello Stato di esportazione della ricezione dei rifiuti e, al momento venuto, del compimento delle operazioni di eliminazione secondo le modalità indicate nella notifica. Se una tale informazione non perviene allo Stato di esportazione, l'autorità competente di detto Stato o l'esportatore comunica il fatto allo Stato di importazione."

contenere tutte le informazioni specifiche disciplinate nell'annesso V B accompagnato dalla firma del soggetto addetto alla sorveglianza del carico.

I.III – L'articolo 11 e gli strumenti regionali

Il regime globale dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti attualmente esistente, vede nella Convenzione di Basilea la sua rappresentazione attuale. Le altre sfaccettature esistenti che trattano di specifici ambiti del ciclo dei rifiuti pericolosi, sono utili a completare e a rafforzare la Convenzione stessa. Lo strumento del trattato globale ha permesso di conciliare le necessità unitarie con i vantaggi di una regolamentazione regionale. Il risultato ottenuto è un complesso sistema di regolamentazione che stabilisce gli obblighi generali, permettendo al suo interno l'esistenza di accordi regionali che disciplinino il settore con norme più specifiche.

L'articolo 11 intitolato "accordi bilaterali, multilaterali e regionali", nel primo paragrafo stabilisce: "Nonostante le previsioni dell'art. 4, par. 5, le parti possono entrare in accordi o intese bilaterali, multilaterali o regionali riguardanti il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con parti o non parti purché questi accordi o intese non derogino dalla gestione ecocompatibile dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti come richiesto dalla Convenzione. Questi accordi o intese dovranno stabilire norme che risultino non meno ecocompatibili di quelle previste da questa Convenzione tenendo in particolare considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo." Il secondo paragrafo continua: "le parti dovranno notificare al Segretariato gli accordi o intese bilaterali, multilaterali o regionali dei quali riferisce nel paragrafo 1 e quelli ai quali hanno preso parte prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione, con lo scopo di controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti che si svolgono interamente tra le parti di questi accordi. Le disposizioni di questa Convenzione non riguarderanno i movimenti transfrontalieri che si svolgono conformemente a

questi accordi purché questi accordi siano compatibili con la gestione eco-compatibile dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti come richiesto da questa Convenzione”.

Situazione che ha creato non poche problematiche è stata la scelta di contemplare nell’articolo due tipi di strumenti giuridici che nel testo ufficiale, redatto in inglese, sono definiti come agreement e arrangement²⁰. Il termine agreement, che in italiano viene tradotto come accordo, si riferisce ai trattati e alle convenzioni conclusi tra due o più Stati; mentre il termine arrangement si riferisce a strumenti che in italiano sono sotto il nome di intese. Nonostante la sua innovazione, l’articolo 11 non basta per dipanare le differenze tra i termini: intese, trattati e accordi; come viene esaminato da Fodella in “*Il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi del diritto internazionale*”, Torino, 2004. Possiamo tranquillamente affermare che leggendo l’articolo 11, si può notare che accordi o intese a livello bilaterale multilaterale o regionale possano diventare rilevanti solo nel caso che queste trattino del trasporto transfrontaliero dei rifiuti come definito nella Convenzione stessa. In conclusione, si può affermare che il risultato riguardante l’articolo 11 sia abbastanza deludente; se si considera che i termini usati non danno nessun aiuto per risolvere i problemi appena citati.

Se si vuole osservare gli strumenti regionali che rientrano nell’articolo 11 della Convenzione di Basilea, si deve partire dalla Convenzione di Lomé IV, che rappresenta il primo strumento regionale in senso cronologico. La Convenzione di Lomé IV fu siglata il 15 Dicembre del 1989 dagli Stati ACP²¹ e dalla Comunità Europea. Una cosa molto importante da sottolineare è come il campo di applicazione della convenzione di Lomé sia molto più ampio rispetto al campo di applicazione della Convenzione di Basilea. Questa Convenzione è un accordo generale che permette la cooperazione tra due gruppi di Stati, ma non stabilisce solo un obbligo generico di controllo dei movimenti transfrontalieri, ma disciplina

²⁰ L’utilizzo di questi due termini, ha permesso che dentro all’articolo 11 vengano considerati non solo i trattati in senso stretto, ma anche diverse fonti normative, come quelle comunitarie o dell’OCSE

²¹ Questa sigla comprende 79 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico

un bando riguardante le esportazioni di rifiuti pericolosi²² da parte degli Stati industrializzati verso quelli che sono in via di sviluppo; come viene esaminato da Fodella nel “*Il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi del diritto internazionale*”, Torino, 2004. Nell’articolo 39, paragrafo 3 è prevista l’unica eccezione per il bando; cioè i rifiuti che vengono esportati da uno Stato ACP e che dovranno essere trattati all’estero, avranno la possibilità di essere re-importati nello Stato d’origine dopo il trattamento. La Convenzione di Lomé IV, era nata come una Convenzione di durata decennale, con la data di partenza dal 1 marzo 1990, ma ha cessato di essere in vigore dal 29 Febbraio 2000; nonostante questo il bando è sopravvissuto ed è stato incorporato nel Regolamento 259/93/CEE. Questo incorporazione implica che gli Stati che rientrano nel gruppo ACP non sono più vincolati al divieto di importazione, che era previsto nel Trattato originario, e non potranno far valere nessuna richiesta che sia ricollegabile agli obblighi nati da questo trattato verso gli Stati membri.

La seconda Convenzione che interviene come strumento regionale è la Convenzione di Bamako. Viene adottata nel 1991 su iniziativa dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA) che non ritenendo soddisfacente il contenuto della Convenzione di Basilea, tratta il divieto delle importazioni in Africa e sul controllo transfrontaliero all’interno dell’Africa dei rifiuti pericolosi. In aggiunta del divieto di importazioni di rifiuti pericolosi nei paesi ACP da parte dei paesi dell’UE previsto dall’articolo 39; nell’articolo 4 della Convenzione di Bamako si chiede alle parti di proibire le importazioni in Africa di tutti i rifiuti pericolosi, per qualsiasi ragione, da tutti i Paesi che non sono parti contraenti. La differenza che si può notare tra queste due Convenzioni è che a differenza dalla Convenzione di Basilea, nella Convenzione di Bamako si estende la definizione di rifiuto pericoloso anche a tutte le sostanze che sono state vietate nei paesi di lavorazione (articolo 2, paragrafo 1, lettera 1) ed ai rifiuti che siano soggetti a sistemi di controllo internazionale, come citato nell’articolo 2, paragrafo 2. La caratteristica principale della Convenzione risiede nell’ assoluto divieto di scarico

22 La lista dei rifiuti pericolosi comprende gli elenchi degli Allegati I e II della Convenzione di Basilea, sia i rifiuti radioattivi, disciplinati dall’IAEA (International Atomic Energy Agency)

dei rifiuti in Africa e nella limitazione dei relativi movimenti all'interno del continente africano.

Altro strumento regionale, è la Convenzione di Waigani rivolta verso i territori del Sud Pacifico. Suddetta Convenzione fu creata dagli Stati del South Pacific Forum, con lo scopo di difendere l'ecosistema presente nelle isole del Pacifico, che correva il rischio di diventare una discarica di rifiuti pericolosi e radioattivi. In tale Convenzione è presente una definizione di rifiuti pericolosi molto simile a quella emanata dalla Convenzione di Basilea²³, con una sola eccezione, cioè quella riguardante i rifiuti radioattivi, che sono coperti dal Trattato dove specificamente disposto. Obiettivo principale di suddetta Convenzione è il controllo del traffico dei rifiuti pericolosi e radioattivi nel Sud Pacifico, applicando l'imposizione di un bando differenziato in base alla categoria degli Stati membri. Per i rifiuti che provengono dall'area che non è coperta dalla Convenzione, si pone un bando totale nei Paesi che rientrano nella categoria delle Pacific Island Developing Parties²⁴; inoltre pone un bando limitato all'esportazione di rifiuti dall'Australia e Nuova Zelanda verso quei Paesi che fanno parte delle Forum Islands²⁵. Se si guarda la struttura istituzionale, essa è simile alla Convenzione di Bamaki, che permette la possibilità da parte degli Stati contraenti di portare all'attenzione del Segretario dei possibili casi di violazione della Convenzione.

23 Vengono considerato rifiuti pericolosi quelli rientranti nell'elenco dell'Allegato I e che abbiano, contemporaneamente, almeno una delle caratteristiche tra quelle elencate nell'Allegato II (Convenzione di Waigani, articolo 2, paragrafo 1, lettera a)) oppure, quelli considerati come rifiuti pericolosi nelle legislazioni nazionali dello Stato di esportazione, importazione o transito, ad esclusione i rifiuti che derivano dalle normali operazioni delle navi.

24 Fanno parte della categoria i Paesi elencati nell'Allegato III, ovvero: Isole Cook, Stati Federali della Micronesia, Fiji, Kiribati, Papua Nuova Guinea, Repubblica delle Isole Marshall, Nauru, Niue,

Repubblica di Palau, Isole Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Western Samoa, e tutti i Paesi accettati

dalla Conferenza delle Parti come tali, secondo la procedura dell'art. 13, par. 4.g.

Come ultimo strumento regionale, si cita il Protocollo sul Mediterraneo. Nel 1975, i Paesi del Mediterraneo e la CEE adottarono un piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e successivamente, nel 1976, la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona²⁶), prevedendo successivamente la preparazione di protocolli tecnici. Gli scopi principali del PAM erano di aiutare i Paesi mediterranei a controllare l'inquinamento marino, formulare delle politiche ambientali e nazionali e sviluppare schemi che permettessero un utilizzo migliore delle risorse. Il Protocollo mantiene dentro di sé le linee guida della Convenzione di Basilea, ma porta anche delle differenze, come ad esempio il fatto che questa non si applica ai rifiuti radioattivi. I maggiori dubbi provengono dalla così detta Area del Protocollo, che coincide con quella della Convenzione di Barcellona; la quale traccia i confini del mar Mediterraneo, fatto che ha fatto supporre che l'applicazione riguardi solamente il campo marino e non quello terrestre. La dottrina è divisa, dato che la definizione di “ movimento transfrontaliero” citata dal Protocollo è la stessa che viene citata dalla Convenzione di Basilea; dove il punto di riferimento è il concetto di “ area under the National jurisdiction of a State”, portando l'applicazione del Protocollo anche alla terraferma.

25 Questa categoria include gli Stati membri del South Pacific Forum, ad esclusione dell'Australia e Nuova Zelanda

26 È una Convenzione quadro dove la disciplina è stata specificata con l'adozione di altri cinque Protocolli che insieme formano il “sistema Barcellona”. Questa Convenzione è formata da 17 articoli e 4 allegati. È entrata in vigore nel 12 Febbraio del 1978, ma alcuni emendamenti del 1995 non sono ancora entrati in vigore.

CAPITOLO II - LA PROSPETTIVA EUROPEA

I.I - Il Regolamento Europeo N. 1013/2006

Da luglio 2007 il regolamento europeo n. 1013/2006 ha disciplinato le spedizioni di rifiuti tra gli stati membri dell'Unione Europea e tutti i flussi di importazione ed esportazione che riguardano i paesi membri con i Paesi terzi. Lo scopo ultimo di questo regolamento è quello di permettere la massima tutela ambientale²⁷, creando dei regimi e delle procedure per questo scopo. Queste procedure di controllo per il commercio dei rifiuti all'interno della Comunità, si basano sull'origine, sulla destinazione, sull'itinerario di spedizione, sul tipo di trattamento, e ovviamente sul tipo di rifiuto.

Una delle caratteristiche del suddetto regolamento è la semplificazione delle procedure di controllo sullo spostamento dei rifiuti, e l'aumento dei controlli nei momenti critici dello spostamento. Questo regolamento incorpora le modifiche apportate alla Convenzione di Basilea per quel che concerne la lista dei rifiuti.

I.II - Campo d'applicazione del Regolamento

Gli obblighi generali presenti nel Regolamento vengono enunciati nel Capo 3, e possono essere riassunti come il divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione²⁸, la conservazione dei documenti e delle informazioni che riguardano i movimenti di tali rifiuti, la presenza dell'obbligo di riprendere i rifiuti nel momento in cui la spedizione non può essere portata a termine come previsto e, come obblighi supplementare, l'imposizione da parte del produttore, il notificatore e di tutte le imprese interessate, ad adottare tutti i provvedimenti

27 Articolo 1 del preambolo: "Obiettivo e componente principale e preponderante del presente regolamento è la protezione dell'ambiente, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali".

28 Articolo 19: "Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nel documento di notifica o di cui all'articolo 18 non devono essere mescolati a altri rifiuti.

necessari a garantire una gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute umana e applicando metodi ritenuti ecologicamente corretti.

All'articolo 1 comma 2²⁹, viene enunciato l'ambito di applicazione del regolamento dove si afferma che il esso dovrà essere applicato a delle categorie ben precise di spedizioni di rifiuti, cioè a tutte quelle spedizioni fra gli Stati membri, che appartengono alla Comunità o che hanno transito attraverso paesi terzi, alle spedizioni di rifiuti che riguardano importazioni nella comunità da Paesi terzi, alle esportazioni della Comunità verso i paesi terzi e infine, per le spedizioni che sono in transito nel territorio della Comunità che hanno un itinerario da e verso i paesi terzi. Nel comma 3³⁰, vengono elencati quali sono gli ambiti di

29 Si riproduce l'articolo: "Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

- a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
- b) importati nella Comunità da paesi terzi;
- c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
- d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

30 Si riproduce l'articolo: "3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

- a) lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
- b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
- c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa (1);
- d) le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
- e) le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;
- f) le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla roteazione ambientale del trattato Antartico (1991);
- g) le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità

applicazione nella quale il regolamento non si applica. Sono esonerati dall'ambito di applicazione le spedizioni di rifiuti che sono effettuate esclusivamente all'interno di un singolo Stato membro; allo scarico a terra dei rifiuti; ai tutti i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi; alle spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3Euratom del Consiglio del 3 Febbraio 1992; alle spedizioni soggette "all'obbligo di riconoscimento che viene previsto per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano dal regolamento (CE) n. 1774/2002; alle spedizioni elencate all'articolo 2, punto 1, lettera b), punto ii), iv) e v) della direttiva 2006/12/CE; a tutte le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità; e infine alle importazioni effettuate all'interno della Comunità di rifiuti prodotti da forze armate da organizzazioni umanitarie in situazione di crisi, alle operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace.

I.III – Le autorizzazioni

Riguardo l'iter burocratico per le spedizioni, recupero e lo smaltimento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea si deve porre l'attenzione su come il notificatore abbia l'obbligo di trasmettere, entro tre giorni lavorativi, una notifica scritta all'autorità competente, che provvederà ad inviarla all'autorità competente di destinazione, inviando una copia all'autorità di transito e al notificatore. L'autorità competente che riceve la notifica, invierà, entro tre giorni lavorativi, la copia originale al notificatore e una copia alle autorità interessate³¹. Nel caso in cui la notifica non sia compilata in maniera adeguata, l'autorità di spedizione potrà chiedere informazioni sul notificatore, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica³². Il notificatore sarà obbligato a fornire le informazioni richieste, per permettere all'organo competente di spedizione di inviare la notifica ai soggetti interessati. Il termine di 30 giorni dalla data di conferma di ricevimento competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione.

31 Articolo 8, regolamento 1013/2006/CE

32 Articolo 7, regolamento 1013/2006/CE

della notifica da parte dell'autorità competente della destinazione, verrà concesso alle autorità competenti di destinazione, nella quale dovranno rilasciare l'autorizzazione scritta, con o senza condizioni, decorsi i quali la spedizione verrà considerata autorizzata in maniera tacita. Nel caso in cui si attui una autorizzazione preventiva, che le autorità possono rilasciare per determinati impianti di recupero, il termine viene diminuito, diventando così di 7 giorni. Le decisioni, riguardanti l'autorizzazione preventiva, hanno una validità limitata e potranno essere revocate in qualsiasi momento³³. All'arrivo dell'autorizzazione scritta, il notificatore dovrà compilare il documento di movimento; successivamente egli dovrà inviare una copia all'autorità di destinazione. Nei successivi 3 giorni, l'autorità di destinazione potrà effettuare eventuali spedizioni³⁴; ogni trasporto, deve essere accompagnato dal documento di movimento originale e dalla copia del documento di notifica, che contiene le autorizzazioni scritte. Nei 3 giorni successivi all'arrivo dei rifiuti, il destinatario finale invierà il documento di movimento compilato e firmato al notificatore, confermando l'arrivo dei rifiuti. Entro un anno dalla data dell'arrivo, il soggetto avrà l'obbligo di certificare lo smaltimento dei rifiuti o l'eventuale recupero. L'articolo 3³⁵ del regolamento 1013/2006/CE stabilisce il quadro procedurale

33 Articolo 14, regolamento 1013/2006/CE

34 Articolo 16, regolamento 1013/2006/CE

35 Si riproduce l'articolo: "1. Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:

- a) se destinati ad operazioni di smaltimento:tutti i rifiuti;
 - b) se destinati ad operazioni di recupero:
 - i) i rifiuti elencati nell'allegato IV, che comprende fra l'altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea;
 - ii) i rifiuti elencati nell'allegato IV A;
 - iii) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;
 - iv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell'allegato III A.
2. Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

generale. Per le spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità il Regolamento prevede l'applicazione di due diverse procedure: la notifica e l'autorizzazione preventive scritte e gli obblighi di informazione. La procedura di notifica e l'autorizzazione preventive scritte vengono applicate alle spedizioni di tutti i tipi di rifiuti destinati allo smaltimento e ai rifiuti destinati al recupero, contenuti negli allegati: Allegato IV "elenco ambra", Allegato III "elenco verde" nel momento in cui vengano contaminati da altri materiali, Allegato IV A, rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli Allegati III, IIIB, IV o IV A oppure alle miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB o IV A, se non elencati nell'allegato IIIA. I soggetti possono essere identificati come il notificatore cioè la persona fisica o giuridica che intende effettuare la spedizione e che è obbligata ad effettuare la notifica; il destinatario cioè la persona o l'impresa sottoposta alla giurisdizione del paese di destinazione alla quale sono stati spediti i rifiuti; e infine il vettore o trasportatore cioè il soggetto incaricato di trasportare i rifiuti munendosi della documentazione necessaria. Le autorità che possiamo trovare nell'articolo 3 sono: le autorità competente di spedizione cioè

a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B,

b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati

nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato III A, a norma dell'articolo 58.

3. Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati

nell'allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'allegato IV. Tali casi sono trattati a norma dell'articolo 58.

4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.

5. Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

quell'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio; l'autorità competente di destinazione che è competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo; e infine l'autorità competente di transito ossia quell'autorità competente per qualsiasi paese diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti. Per effettuare la spedizione il notificatore dovrà provvedere a trasmettere una notifica³⁶ scritta all'autorità competente di spedizione.

II. - Il Regolamento Comunitario N. 660/2014

Il Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 660/2014 reca le modifiche adottate al Regolamento Europeo 113/2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti. Il Regolamento del 15 maggio 2014 entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Le modifiche apportate, hanno lo scopo di colmare le lacune normative che si sono verificate negli anni; per permettere alle autorità competenti di applicare in maniera semplice e concreta le norme disciplinate dal Regolamento per quanto riguarda le ispezioni dei rifiuti.

Questo nuovo Regolamento verrà applicato ai piani di ispezione dei rifiuti, andando così integrare e a completare il precedente Regolamento Comunitario. Con questa nuova legislazione, i piani di ispezione avranno una valutazione diversa, ossia essi avranno una valutazione del rischio. Queste ispezioni, inoltre, avranno l'obbligo di valutare una serie di elementi fondamentali per il processo: gli obiettivi da raggiungere, l'area geografica che verrà coperta, le priorità che devono essere raggiunte, l'elenco delle informazioni sulle spedizioni che le autorità dovranno eseguire, i compiti che sono assegnati alle autorità competenti che vengono e che verranno coinvolte nelle ispezioni, i relativi accordi di cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni e lo Stato membro dove

³⁶ La notifica copre la spedizione di rifiuti del luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero e lo smaltimento intermedio e non intermedio.

viene svolta l'ispezione e infine le informazioni che riguardano gli la formazione degli ispettori, delle risorse umane e le risorse finanziarie per l'attuazione dei piani di ispezioni che essi siano svolti negli Stati membri e in certi casi anche dei Paesi terzi. Queste nuove modifiche sono disciplinate al nuovo comma 2 bis dell'articolo 50 del Regolamento Comunitario 1013/2006, ma modificato dal Regolamento del Parlamento e dal Consiglio Europeo 660/2014:

“Entro il 1 gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2 («piano di ispezione»). I piani di ispezione si basano su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l'altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d'ispezione figurano i seguenti elementi:

- a) gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate;*
- b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d'ispezione in questione;*
- c) informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;*
- d) i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;*
- e) gli accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;*
- f) le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e*
- g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l'attuazione dei piani di ispezione in questione.”*

Entro il primo gennaio 2017 tutti gli Stati membri dovranno elaborare, per tutto il proprio territorio geografico, in maniera separata o in comune uno o più piani da

adottare per le spedizioni e il relativo recupero e smaltimento. Il Regolamento ha cominciato a produrre i suoi effetti a partire dal primo gennaio 2016, tranne per l'articolo 1, secondo comma, punto 4 che inizierà a produrre effetti solamente dal primo gennaio 2018.

III. – Le ultime modifiche europee

III.I - Modifiche al Regolamento (UE) N. 1357/2014

Nel dicembre 2014, la Commissione europea ha elaborato e adottato dei provvedimenti riguardo la classificazione e la codifica dei rifiuti che andranno ad inserirsi direttamente nel quadro normativo degli Stati membri dell'Unione Europea. Questi provvedimenti sono:

- Regolamento (UE) n. 1357/2014: esso determina i parametri e le caratteristiche per la definizione di “rifiuto pericoloso”;
- Decisione 2014/955/UE: esso contiene l'elenco aggiornato dei codici CER.

Nonostante i nuovi provvedimenti, le linee guida e le tracce principali rimangono invariate: nel caso in cui il rifiuto richieda un codice chiamato “assoluto”, questo è pericoloso o non pericoloso in base alla presenza del simbolo asterisco nel codice di assegnazione; nel momento in cui il rifiuto richieda un codice chiamato “a specchio”, la classificazione come pericoloso è determinata dalla caratteristica del rifiuto stesso ed infine se si ha la presenza di un rifiuto con codice “assoluto” con la presenza di un asterisco, sarà necessario verificare quali caratteristiche di pericolo il rifiuto possieda.

Il Regolamento (UE) n. 1357/2014 attua delle piccole modifiche alle “vecchie” disposizioni di pericolo e identifica dei limiti alle concentrazioni di determinate sostanze nei rifiuti. Le principali differenze tra le precedenti caratteristiche e le caratteristiche introdotte nel nuovo Regolamento sono:

CARATTERISTICA DI PERICOLO INFIAMMABILE E FACILMENTE INFIAMMABILE – HP3

Con il nuovo Regolamento è stata soppressa la differenza tra facilmente infiammabile (H3A) e infiammabile (H3B). Tutti i rifiuti che contengono sostanze che hanno un pericolo di infiammabilità (H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261) andranno denominati con il denominativo “indifferenziata” HP3.

CARATTERISTICA DI PERICOLO IRRITANTE – HP4

Se nel rifiuto è presente la denominazione di pericolo H314, questa presenta la caratteristica di pericolo “irritante” (HP4) se la concentrazione delle suddette sostanze è superiore o uguale al 1%, ma inferiore al 5%. Nel caso in cui la concentrazione sia superiore o uguale al %% il rifiuto sarà trattato come corrosivo (HP8).

CARATTERISTICHE DI PERICOLO TOSSICITÀ – HP5 E HP6

Il pericolo “nocivo” non è più presente, ma viene suddivisa in tossicità specifica per organi bersaglio (HP5) e tossicità acuta (HP6). Con questa nuova classificazione possiamo notare come rifiuti che erano classificati come nocivi (H5) risultino classificati come tossicità acuta (HP6) e rifiuti che erano classificati come tossici (H6) potrebbero risultare come tossicità specifica per gli organi bersaglio e che quindi abbiano come codice HP5.

SOSTANZE PRESENTI NEI RIFIUTI

Per riuscire a determinare l'indice di pericolosità di un determinato rifiuto, è necessario conoscere le sostanze che lo compongono o che lo contaminano, ma nonostante ciò questo non è sufficiente per determinare in modo completo la pericolosità del rifiuto stesso. I detentori o produttori di rifiuti hanno l'obbligo di ricatalogare i rifiuti secondo le modalità più ottimali per la situazione tenendo

conto il processo e le sostanze presenti nel rifiuto. Inoltre i soggetti dovranno considerare: i rapporti delle analisi già eseguite; le schede di sicurezza delle sostanze che sono state aggiunte nel ciclo (in base alla Direttiva 67/548/CE, con la presenza delle frasi R e in base al Regolamento CLP, con le frasi H); e la classificazione delle sostanze compilata dall'Istituto Superiore di Sanità. Il soggetto avrà l'obbligo di eseguire nuove analisi nel caso in cui nel referto non siano state cercate tutte le sostanze pertinenti, disciplinate dal Regolamento CLP.

PERIODO TRANSITORIO

Il Regolamento n. 1357/2014 disciplina che dal 1 giugno 2015 in tutti gli Stati dell'Unione Europea, è necessario che per tutti i rifiuti detenuti o prodotti prima del 1 giugno e che siano già presi in carico nel registro di carico e scarico, sia verificata: se il rifiuto debba ritenersi pericoloso e quindi debba essere identificato tramite il codice assoluto e se sono presenti sostanze pericolose, che vengono identificate con il codice "a specchio".

III.II - Articolazione del CER (ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI)

Il catalogo europeo dei rifiuti è suddiviso in venti capitoli nei quali vengono trattati i diversi rifiuti; ciascun capitolo è suddiviso in svariati sottocapitoli. I venti capitoli sono:

1. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
2. Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura. Acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
3. Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
4. Rifiuti della lavorazione del legno di peli e pellicce e dell'industria tessile

5. Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
6. Rifiuti dei processi chimici inorganici
7. Rifiuti dei processi chimici organici
8. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
9. Rifiuti dell'industria fotografica
10. Rifiuti provenienti da processi termici
11. Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ad altri materiali: idrometallurgia non ferrosa
12. Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13. Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14. Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15. Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16. Rifiuti non specificati altrimenti dall'elenco
17. Rifiuti dalle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18. Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne rifiuti di cucina e ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19. Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale

20. Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

III.III - Criteri per l'attribuzione del codice

Il punto 3 dell'introduzione all'allegato D della Quarta Parte del Decreto Legislativo n. 152/2006 stabilisce alcuni criteri fondamentali per una corretta attribuzione del codice per ogni singolo rifiuto. Il Decreto legislativo disciplina i seguenti criteri:

- Il soggetto dovrà riuscire ad identificare la fonte che ha creato il rifiuto, basandosi sui titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20, per poter risalire al codice composto da sei cifre che viene associato al rifiuto corrispondente; l'unica eccezione è data dai codici che terminano con le cifre 99;
- Nel caso in cui nessun codice disciplinati dai capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 possa essere utilizzato, il soggetto dovrà consultare i capitoli 13, 14 e 15;
- Se il rifiuto non rientrasse in nessun capitolo precedente il soggetto dovrà utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati), precedendo la cifra 99 dalle cifre del capitolo e del sottocapitolo appropriato. Questi criteri, tuttavia, non sempre sono sufficienti a aiutare il soggetto alla ricerca del codice giusto. I primi venti capitolo, nonostante contengano un elenco molto ampio di rifiuti, è articolato in modo disomogeneo I capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 rappresentano le "fonti generatrici di rifiuti" e vengono considerare come i primi capitoli dove il soggetto dovrà iniziare la sua ricerca, mentre in base alle istruzioni i capitoli 13, 14 e 15 che dovrebbero essere considerati solo in secondo luogo, rappresentano le "famiglie di rifiuti" quindi oli, solventi, imballaggi. Nel momento in cui il rifiuto

risulti inequivocabilmente un olio, un solvente o un imballaggio il soggetto sarà comunque obbligato ad considerare i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, rischiando così di attribuire un codice sbagliato al rifiuto.

III.IV – La sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardante i rifiuti in Italia

L'ultima sentenza emanata dalla Corte di Giustizia Europea nei confronti dell'Italia nell'ambito dei rifiuti risale al 16 Luglio 2015. La sentenza è relativa alla causa C-653/13 dove a causa dell'inesatta applicazione della direttiva "rifiuti" in Campania, l'Italia è stata condannata a pagare una somma forfettaria di 20 milioni di euro ed una penalità di 120 mila euro per ciascun giorno di ritardo. Leggendo la sentenza si può notare come l'Italia abbia trasposto la direttiva "rifiuti" nel 2006. Visto la situazione di crisi avvenuta in Campania nel 2007, la Commissione aveva proposto un ricorso per inadempimento contro l'Italia, imputandole la mancata creazione di una rete di impianti in grado di garantire l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, ritenendo che la situazione rappresentasse un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Con la sentenza del 4 Marzo 2010, riguardante la causa C-297/08, La Corte aveva constatato che l'Italia non avendo adottato, per la regione Campania, misure idonee a risolvere il problema; era venuta meno agli obblighi che incombevano in base alla direttiva 2006/12. Nell'ambito del controllo dell'esecuzione della sentenza, la Commissione ravvisò che l'Italia non aveva garantito la corretta attuazione della prima sentenza. La Commissione riferì che tra il 2010 e il 2011 erano stati segnalati più volte problemi di raccolta dei rifiuti in Campania; inoltre si erano accumulate una grande quantità di rifiuti storici che doveva ancora essere smaltita; che in base a una stima richiedeva un periodo di circa quindici anni. Ritenendo insoddisfacente la situazione, la Commissione propose un nuovo inadempimento contro l'Italia. Riguardo a questo nuovo ricorso, la Commissione chiese che la Corte condannasse l'Italia a pagare una somma forfettaria giornaliera di 28089,60 euro per il periodo che andava dalla sentenza del 2010 alla sentenza

del 2015 con l'aggiunta di una penalità di 256819,20 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione della sentenza del 2010. Con la sentenza del 2015, la Corte constatò che l'Italia non aveva eseguito correttamente la sentenza del 2010 e la condannò a pagare una penalità di 120000 euro per ciascun giorno di ritardo e una somma forfettaria di 20 milioni di euro.

CAPITOLO III - I RIFIUTI NELLA REGIONE VENETO

I.I - Classificazione dei rifiuti

Le varie categorie di rifiuti sono suddivise in base alla suddivisione dettata dall'Unione Europea, il protocollo denominato CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) che fu approvato dalla Commissione Europea con la decisione 2000/532/CE e successivamente rettificata in Italia con il Decreto Legislativo n. 152/2006, dove la Quarta Parte dell'allegato D è dedicata proprio a questo ambito.

Secondo la normativa italiana, e quindi a quella europea, i rifiuti vengono suddivisi: in base all'origine del rifiuto, per avere quindi la suddivisione in rifiuti urbani e rifiuti speciali; oppure in base alla pericolosità, che quindi genera la suddivisione in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi.

La distinzione che disciplina la differenza tra rifiuti urbani e rifiuti speciali che fu creata dalla Commissione Europea è di fondamentale importanza in quanto produce delle conseguenze sui regimi delle autorizzazioni ed abilitativi in maniera generale e in maniera specifica va a produrre effetti sugli obblighi di documentazione per la tracciabilità dei rifiuti che vengono prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti (esempio: tenuta dei formulari e dei registri, l'iscrizione al SISTRI, ovvero il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, e la conseguente utilizzazione del sistema informatico), e sull'individuazione dei soggetti che hanno il compito di occuparsi del trasporto, smaltimento e del recupero dei rifiuti. Per quanto riguarda la suddivisione che la Commissione Europea ha elaborato per i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi, questa va a produrre conseguenze: sui regimi autorizzatori e abilitativi in genere, sugli obblighi per la tracciabilità dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti (esempio: la tenuta dei formulari e registri, iscrizione al SISTRI e la comunicazione annuale "ex MUD"), l'assoluto divieto di miscelazione e infine sul sistema sanzionatorio).

I.II - I rifiuti urbani

Secondo l'articolo 184, comma 2³⁷ del Decreto Legislativo n. 152/2006 sono ritenuti rifiuti urbani i rifiuti domestici, anche ingombranti, che provengono da locali o luoghi ad uso abitativo; tutti i rifiuti pericolosi che provengono da locali e luoghi che sono adibiti per usi diversi da quelli elencati alla lettera a), che sono assimilati ai rifiuti urbani per la loro qualità e la loro quantità in base all'articolo 198, comma 2, lettera g); tutti quei rifiuti che provengono dalla spazzamento delle strade; i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, che risiedono sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private ed aree private che siano soggette ad un uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; tutti i rifiuti vegetali che provengono da aree verdi come giardini, parchi e aree cimiteriali; ed infine, i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e tutti gli altri rifiuti che provengono da attività cimiteriale che sono diversi da quelli elencati nelle lettere b), e) ed e).

37 Si riproduce l'articolo: “a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).”

I.III - I rifiuti speciali

Secondo l'articolo 184, comma 3³⁸ del Decreto Legislativo n. 152/2006 sono ritenuti rifiuti speciali quei rifiuti che provengono da attività agricole e agro-industriali, in base all'articolo 2135; tutti i rifiuti che derivano dalle attività di demolizione, costruzione e dai rifiuti che provengono dalle attività di scavo, fermo restando le disposizioni disciplinate all'articolo 184-bis; tutti i rifiuti provenienti dalle lavorazioni industriali; i rifiuti derivanti dalle lavorazioni artigianali; i rifiuti

38 Si riporta l'articolo: "a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., dove viene enunciato che " è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse" precisando che:

- "per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine" e
- Che "di intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge";

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque

che derivano dalle attività commerciali; i rifiuti che provengono da attività di servizio; quei rifiuti che provengono dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi che vengono prodotti dalla potabilizzazione e dagli altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi ed infine tutti i rifiuti che derivano dalle attività sanitarie.

Il Decreto Legislativo n. 205/2010 ha eliminato le lettere i), l) ed m) che disciplinavano rispettivamente i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti ed infine il combustibile derivato dai rifiuti. Questa eliminazione non ha alcun effetto per quanto riguarda il combustibile derivato dai rifiuti, che verrà inglobato in altre categorie.

I.IV - I rifiuti urbani per assimilazione

Vengono definiti rifiuti *urbani* tutti i rifiuti domestici, cioè tutti i rifiuti “*provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione*” . Vengono ritenuti rifiuti urbani anche “ *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g)*³⁹” . Con l’articolo 198 viene deliberato a favore dei Comuni la possibilità di stabilire, sulla base di criteri stabiliti dallo Stato, quali rifiuti, che normalmente vengono ritenuti speciali, possano essere considerati rifiuti urbani e che vengono prodotti da attività commerciali e di servizi, artigianali, industriali ed agricole.

reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;”

39articolo 198, comma 2, lettera g): l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) ”

I.V - I rifiuti speciali assimilabili agli urbani

I “rifiuti urbani per assimilazione” cioè i rifiuti assimilati urbani non vanno confusi con la categoria dei rifiuti speciali, che possono per scelta di chi li produce o li detiene, essere ceduti in base a un contratto al gestore del servizio pubblico, nel caso in cui il soggetto offra questo servizio. Al soggetto che produce rifiuti speciali sono concesse varie opzioni per permettergli di assolvere il suo dovere; una di queste è la possibilità di conferimento al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con il quale si sia creato un apposito accordo. Questa opzione è possibile solo se i rifiuti speciali per i quali il gestore del servizio pubblico permetta il servizio, sia compatibile con quelli urbani dove il servizio è obbligatorio, cioè questi siano dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in base al trattamento di recupero o smaltimento per cui vengono destinati. Non vanno quindi confusi:

- I “rifiuti urbani per assimilazione” dove lo smaltimento compete al servizio pubblico, e dove è prevista una “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” disciplinata all’articolo 238 del D.Lgs n. 152/2006⁴⁰ con i
- Rifiuti speciali, dove in questo caso il gestore del servizio pubblico ha la possibilità di raccogliere nel caso in cui questi siano compatibili ai rifiuti urbani che il gestore normalmente ha l’obbligo di raccogliere e di smaltire. Per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani non è dovuta nessuna tariffa, visto che il corrispettivo viene stabilito dal contratto stipulato tra il gestore del servizio e l’utente che produce i rifiuti.

40 Articolo 238 D.Lgs. 152/2006 : 1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

II. - La classificazione e la codifica dei rifiuti speciali

Ogni tipologia di rifiuto segue una catalogazione ben specifica, disciplinata in base al CER.

La catalogazione assume una particolare rilevanza quando si parla di rifiuti speciali. Per il rifiuto speciale la codifica è il presupposto fondamentale e necessario per permettere al produttore di compiere i corretti adempimenti e successivamente permettere ai successivi gestori di smaltire e gestire i rifiuti in maniera corretta; mentre per il rifiuto urbano, in quanto tale, è sempre possibile cederlo al servizio pubblico dove nessuna regola impone al produttore di codificarlo.

La possibile errata classificazione del rifiuto e quindi una sbagliata attribuzione del codice CER non è sanzionata. L'errata attribuzione del codice può, tuttavia, portare in automatico ad altre violazioni per le quali sono, invece, previste delle sanzioni. Nel caso in cui il soggetto commetta l'errore di attribuzione del codice qualificando un rifiuto pericoloso in un rifiuto non pericoloso (quindi l'assenza dell'asterisco nel codice di attribuzione), oltre ad incorrere a sanzioni più gravi; nel caso di deposito temporaneo dove si sia scelto la regola "del limite quantitativo", il soggetto incorrerà nel mancato rispetto del limite di dieci metri cubi stabilito per i rifiuti pericolosi, mentre se il soggetto detiene solo rifiuti non pericolosi si può arrivare fino a trenta metri cubi.

II.I - L'attribuzione del codice identificativo

Qualsiasi rifiuto prodotto deve essere codificato in base all'elenco europeo presente nell'allegato D della Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006. Come è stato descritto, la classificazione dei rifiuti in pericolosi e non pericolosi dipende da come sono considerati nell'allegato D quindi l'attribuzione del codice è il presupposto necessario per la classificazione.

Possiamo riassumere che se il rifiuto è contrassegnato con l'asterisco ed è descritto con riferimento generico o specifico a sostanze pericolose, il rifiuto sarà identificato con quel codice e successivamente andrà sotto la voce di pericoloso solo se la o le sostanze pericolose supereranno le soglie consentite; nel caso contrario al rifiuto verrà assegnato un codice senza asterisco con la relativa classificazione. Nel caso in cui il rifiuto abbia un asterisco, ma non ha nessun riferimento a sostanze pericolose, questo rifiuto verrà comunque considerato come pericoloso. Qualunque sia la composizione del rifiuto, se questo non è contrassegnato con il codice identificativo munito di asterisco, il rifiuto non verrà mai considerato come rifiuto pericoloso.

III - Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti

III.I - Definizione

Le definizioni di recupero e smaltimento sono state modificate molte volte nel corso degli anni, ma come definizione generale il lettore si può basare sulla definizione data dalla Direttiva 2008/98/CE dove si stabilisce che con il termine “recupero” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.⁴¹

Con il termine “smaltimento” si vuole indicare qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.⁴²

41 Articolo 3, punto 15

42 Articolo 3, punto 19

III.II - Cronologia legislativa

Una prima disciplina completa e generale dei rifiuti fu il Decreto n. 915 del Presidente della Repubblica il 10 settembre 1982, dove non si distingueva la differenza tra il termine “ recupero” e il termine “smaltimento”; dove si definiva quest’ultimo come “il complesso delle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione dei medesimi, nonché l’ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo” .⁴³

Con il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997⁴⁴ furono inserite due distinte definizioni, in conformità con la direttiva comunitaria dell’epoca:

- Recupero: le operazioni previste nell’allegato C all’articolo 6, comma 1, lettera h, del D.Lgs n.22/1997
- Smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B all’articolo 6, comma 1, lettera g del D.Lgs n.22/1997

Successivamente, in origine nel Decreto Legislativo n.152 del 2006, i due termini erano così definiti:

- Recupero: “le operazioni che utilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato C”⁴⁵
- Smaltimento: “ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato B”⁴⁶

43 D.P.R n. 915/1982 articolo 1, primo comma

44 Definito “Decreto Ronchi”

45 Articolo 183, comma 1, lettera h

46 Articolo 183, comma 1, lettera g

Con il Decreto Legislativo n. 4/2008, considerato come “correttivo” del precedente Decreto Legislativo, si effettua un passo indietro:

- Recupero: “le operazioni previste nell’allegato C
- Smaltimento: “le operazioni previste nell’allegato B”

Come si può notare, le differenze tra le svariate definizioni non sono solamente formali, ma vanno ad incidere sulla completezza e tassatività degli elenchi presenti nei due allegati.

IV - Rifiuti: recupero e smaltimento nella Regione Veneto

Un soggetto che voglia smaltire, recuperare o trasportare rifiuti dovrà essere abilitato a farlo. Per gestire i rifiuti saranno richieste diverse abilitazioni, tra cui: Se il soggetto vorrà svolgere attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, che siano di terzi o propri, in via ordinaria dovrà richiedere l’autorizzazione alla regione di appartenenza o dalla provincia delegata tramite apposita legge regionale⁴⁷; nel caso di determinati recuperi⁴⁸, l’autorizzazione ordinaria; potrà essere sostituita da una comunicazione di inizio attività, denominata procedura semplificata, da inviare alla provincia competente, la quale provvederà all’iscrizione e alla tenuta del registro di tutte le imprese abilitate al recupero dei rifiuti con un regime semplificato⁴⁹, oppure l’autorizzazione potrà essere compresa nell’autorizzazione unica ambientale denominata AUA⁵⁰

47 Articolo 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006

48 Individuati nei Decreti Ministeriali: il D.M. del 5 febbraio 1998 e dal D.M. del 12 giugno del 2002

49 Articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo n. 152/2006

50 D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59 contenente il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazioni integrate ambientali, a norma dell’articolo 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 aprile 2012, n. 35”

È necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori nel caso in cui il soggetto voglia trasportare rifiuti. Il soggetto dovrà richiedere l'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale della Regione o della Provincia autonoma dove ha sede l'impresa. Nell'Albo sono previste diverse categorie e sezioni⁵¹, che sono:

CATEGORIE DI ISCRIZIONE	
CATEGORIA 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani.	
Deliberazione n.1 del 30.01.2003 e s.m.i	
Singoli e specifici Servizi nell'ambito della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Deliberazione n.1 del 30.01.2003	Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/ raccolta differenziata di rifiuti urbani
	Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 12 dicembre 2012
	Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)
	Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale
	Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani)
L'iscrizione nella cat. 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (All. "A" alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003) è valida per lo svolgimento di singoli e specifici servizi di cui all'allegato "B" alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla delibera n.6 del 12 dicembre 2012. L'iscrizione nella cat. 1 per la raccolta differenziata (All. B, Tabella 1B, alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003) è valida per la raccolta differenziata dei rifiuti individuati dalla delibera n. 6 del 12 dicembre 2012 (Tab. 1B-bis).	
Altre attività incluse nella Categoria 1	Attività di spazzamento meccanizzato
	Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani

51 <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/IscrizioneCategorie.aspx>

Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)	
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi e 30 litri al giorno al cui all'articolo 212, comma8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152	
Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)	
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica si tali apparecchi di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n.65	
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
Categoria 7: operatori ecologisti presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)	
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	
Categoria 9: bonifica dei siti	
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto	Categoria 10: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi

	<p>Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi,colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.</p>
--	--

V. - Analisi della produzione di rifiuti speciali in Veneto

Nel 2010 nella regione Veneto, sono stati prodotti circa 15 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. Questi sono suddivisi in:

- a) 1 milione di tonnellate di rifiuti pericolosi
- b) 7,9 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi , esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)
- c) 6,1 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (C&D NP)

I dati riportati nell'Allegato I, Tabella 1 (Fonte: ARPAV) rappresentano la produzione di rifiuti speciali pericolosi (P), i rifiuti non pericolosi (NP) e i rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (C&D)⁵² nell'anno 2010.

V.I - Produzione dei rifiuti speciali pericolosi

Nell'anno 2010, la regione Veneto ha prodotto 1.020.652 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, ossia l' 11% della produzione totale di rifiuti speciali, escludendo i rifiuti C&D NP. Guardando la Tabella 2, nell'Allegato I sulla produzione regionale di rifiuti speciali pericolosi (Fonte: ARPAV) possiamo

⁵² Le sigle rappresentano i codici del capitolo CER 17

notare come rispetto all'anno precedente ci sia un aumento dei rifiuti che appartengono al capitolo CER 17⁵³ e al capitolo CER 16⁵⁴; e come ci sia una diminuzione dei rifiuti appartenenti al capitolo CER 19⁵⁵ e del capitolo CER 12⁵⁶.

V.II - Produzione rifiuti speciali non pericolosi (esclusi C&D)

La produzione di rifiuti non pericolosi (esclusi C&D) in Veneto, nell'anno 2010, sono di 7894710 tonnellate con un aumento del 1,4% rispetto al 2009. In questo caso il MUD non è esaustivo in quanto l'obbligo di dichiarazione è presente solo per i produttori con più di 10 dipendenti e non per tutte le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi. Rispetto all'anno precedente possiamo notare nella Tabella 3, nell'Allegato I (Fonte: ARPAV) nell'anno 2010 un significativo aumento del capitolo CER 19 e del capitolo CER 12, e una diminuzione del capitolo CER 10⁵⁷.

V.III – Produzione dei rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione (C&D)

La produzione di rifiuti da C&D non pericolosi non ha l'obbligo di dichiarazione MUD , quindi il dato ricavato non corrisponde alla reale quantità di rifiuti prodotti. Per stimare l'ammontare dei rifiuti si considera che il quantitativo totale di rifiuti prodotto sia pari al quantitativo totale di rifiuti gestito. Con questo metodo, si è stimato che nell'anno 2010 la regione Veneto abbia prodotto circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti speciali da C&D non pericolosi. In questa precisa

53 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione

54 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

55 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito

56 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

57 Rifiuti provenienti da processi termici

categoria di rifiuti, si fa riferimento in maggior parte al capitolo CER 17⁵⁸, dove sono presenti altri sottocapitoli come il 1704 cioè “metalli”, che sono molto significativi per l’ambito del recupero e dello smaltimento. Nella Tabella 4, nell’Allegato I sono riportati i sottocapitoli del capitolo CER 17 riferiti all’anno 2010, fonte: ARPAV.

VI. – L’importazione e l’esportazione dei rifiuti speciali in Veneto

Analizzare il rapporto che intercorre tra importazioni ed esportazioni, intese come flussi in entrata e in uscita, di rifiuti speciali, serve a comprendere quale tipo di rifiuto non viene gestito a livello locale per mancanza di capacità gestionale oppure per aspetti commerciali, in quanto i rifiuti speciali, a differenza da quelli urbani, sono liberi di essere sottoposti al libero mercato e non essere vincolati solo a livello territoriale. La carenza gestionale che si può riscontrare può essere dovuta alla semplice mancanza di una speciale tipologia di impianti o a numero limitato di impianti insufficiente per le quantità di rifiuti prodotti.

VI.I - I flussi netti delle importazioni e delle esportazioni riguardanti i rifiuti speciali pericolosi

Per poter comprendere al meglio, i flussi presenti nel Veneto, bisogna tener presente che all’esportazione viene assegnato, convenzionalmente, il segno negativo; mentre per l’importazione viene assegnato il valore positivo. Questi segni considerano le importazioni e le esportazioni sia verso/da estero che verso/da altre regioni italiane. Per ottenere il bilancio netto, che ci servirà come analisi dell’andamento dei flussi, si dovrà eseguire la somma algebrica per ciascun capitolo CER, che potrà risultare positiva o negativa in base ai valori dell’importazioni e dell’esportazioni.

Dalla Tabella 5, nell’Allegato I si può notare come i rifiuti pericolosi da e verso l’estero abbiano un’esportazione netta per quanta riguarda i capitoli CER 17 ossia

58 Rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizione

rifiuti dalle operazioni di costruzione e demolizione, e per i capitoli CER 19 cioè i rifiuti provenienti dal trattamento di rifiuti, acque e bonifiche.

La Tabella 6, nell'Allegato I riporta il flusso di import-export di rifiuti speciali pericolosi per capitolo CER, per l'anno 2010 – Fonte: ARPAV

La Tabella 7, nell'Allegato I riportano una sintesi dei flussi import-export dei rifiuti speciali per il capitolo CER, per l'anno 2010 – Fonte: ARPAV. Con un'analisi più dettagliata possiamo notare come ci sia un incremento dell'esportazione di materiali da costruzione che contengono amianto di altre 30.00 t, provenienti dall'attività di bonifica avvenute nelle svariate regioni d'Italia; inoltre si è verificata una diminuzione delle esportazioni di terre e rocce contenenti sostanze pericolose uguali a 10.00 t.

VI.II - I flussi netti dei rifiuti speciali non pericolosi (inclusi C&D)

Nella regione Veneto le importazioni dall'estero dei rifiuti speciali non pericolosi è collegata al capitolo CER 17, in modo particolare al codice CER 170405, che viene associato al ferro e acciaio che derivano dalle operazioni di costruzione e demolizione, come si può vedere dalla Tabella 8, 9, nell'Allegato I. Bisogna notare come si sia presentato un decremento tra gli anni 2008 e 2009, sostituito successivamente da un aumento, tra il 2009 e il 2010, legato prevalentemente dall'attività svolta dalle acciaierie venete. Altri rifiuti degni di nota, nonostante non abbiano numeri rilevanti come quelli elencati precedentemente, sono costituiti dai capitoli: CER 12, che è associato ai rifiuti derivanti dalla lavorazione di metalli e plastica; e CER 15 cioè gli imballaggi.

La Tabella 10, nell'Allegato I riporta una sintesi dei flussi delle importazioni e delle esportazioni. I flussi verso l'estero, nell'anno 2010, hanno un forte incremento riguardo l'esportazione netta dei rifiuti che appartengono al capitolo CER 19 ossia ai rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti, dovuto ad un aumento

CAPITOLO IV – ISWA

Dopo aver analizzato i profili giuridici nei vari livelli, passeremo ad analizzare la maggior associazione mondiale che si occupa di rifiuti, e dei maggiori protagonisti in questo ambito. In questo capitolo potremmo osservare come l'intera rete globale si basi sulla Cina, e come le sue scelte economiche possano avere riscontri sull'economia mondiale.

I.I - ISWA

L'ISWA (International Solid Waste Association) è un'organizzazione senza scopo di lucro, indipendente, globale che lavora con l'obiettivo di promuovere e sviluppare il commercio dei rifiuti. Questa organizzazione permette ad oltre 60 paesi di cooperare tra di loro, ed è l'unica associazione mondiale che promuove una sostenibilità globale e professionale che tratti di un argomento così attuale come è il commercio dei rifiuti. ISWA promuove un nuovo tipo di commercio e di sviluppo: un commercio rivolto alla tecnologia e all'innovazione, che permetta un miglioramento della vita umana e una migliore conservazione delle risorse naturali, che vengono utilizzate ancora oggi. L'obiettivo dell'ISWA è quello di creare un pianeta dove i rifiuti non esistano; dove i rifiuti vengano utilizzati per produrre energia e per permettere alla popolazione mondiale di avere e di utilizzare aria, terra, mare puliti da qualsiasi tipo di rifiuto.


I.II – La plastica nel mercato globale

Nell'ultima decade la produzione di plastica è cresciuta in maniera molto elevata; i dati dimostrano come la produzione degli ultimi 10 anni abbia eguagliato tutto il volume prodotto nei precedenti 30 anni⁶⁴. La crescita annuale media negli ultimi 5 anni fu del 4-5%, dove si notò che nel 2012 il più grande produttore di plastica fu l'Asia, con una produzione di circa 39,7% wt, seguita dall'Europa, con una produzione di circa 20,4% wt, ed infine la NAFTA, composta da USA, Canada e

64 Nel 1950 si conta un volume di 1,5 Mt, nel 2012 si passa a un volume di 288 Mt

Messico con una produzione di circa 19,9% wt. L'ente internazionale del riciclaggio ha prodotto una stima sulla produzione di capitali che il mercato dei rifiuti ha prodotto in un anno; per un volume di 12 Mt, i capitali che vengono generati sono di 5 miliardi. Le Nazioni Unite stimano che complessivamente le esportazioni abbiano prodotto 6,6 miliardi di dollari, mentre le esportazioni hanno creato 9,5 miliardi di dollari (per le esportazioni abbiamo un volume di 14 Mt, mentre per le importazioni si parla di un volume di 15,8 Mt⁶⁵). Per permettere di analizzare al meglio i dati elencati in precedenza, bisogna sapere che i 15,8 Mt delle importazioni, sono circa il 5,5% wt della produzione annuale di plastica. Le plastiche da non imballaggio vengono utilizzate per alcuni anni, successivamente quando queste diventano rifiuto esse possono essere utilizzate per produrre energia o vengono gettate via senza controllo dai produttori nelle spiagge o nel mare.

L'immagine mostra il mercato globale dei rifiuti. Il commercio maggiore è presente nella parte occidentale e settentrionale dei paesi e nei paesi asiatici, in maniera specifica in Cina, che domina in maniera preponderante questo mercato.



65 Milioni di tonnellate


Figura 1 – mappa globale delle esportazioni del commercio della plastica nel 2011. Fonte: Nazioni Unite

Il mercato internazionale del riciclaggio della plastica dipende da una complessa interazione di diversi fattori: il primo fattore sono la capacità nazionale dei singoli paesi di gestire i rifiuti: le leggi, le importazioni, le esportazioni e i controlli; il secondo fattore è la domanda di mercato, i controlli nelle importazioni dei maggiori paesi di destinazione (come ad esempio la Cina) e gli investimenti nelle materie prime prodotte negli altri paesi (un esempio sono gli investimenti prodotti dalla Cina verso le materie prime dell’Africa); il terzo fattore è la rete globale di trasporti logistici e dei costi; il quarto fattore è il costo della resina fondamentale, che dipende a sua volta dal prezzo dell’olio e dal gas naturale (questi elementi determinano il costo del riciclaggio della plastica); ed infine il quinto fattore è dato dall’innovazione tecnologica.

I.III – La vulnerabilità e l’instabilità del mercato del rifiuto plastico

Il mercato dei rifiuti plastici è stato in continua crescita nell’ultima decade, ma durante il 2008 – 2009 si è registrata un’interruzione che coincise con la crisi finanziaria. Questa crisi, finanziaria ed economica, produsse il collasso della produzione primaria della plastica. Nel 2008 la Cina, che era il punto chiave di destinazione dei rifiuti nel mercato globale, ridusse l’acquisto di carta e plastica come conseguenza al crollo della domanda delle aziende d’imballaggio cinesi. Il risultato della crisi finanziaria globale alla fine del 2008, ha portato alla chiusura di circa il 38% delle aziende che si occupano del riciclaggio in Cina; obbligando gli esportatori a fare riserva di grandi quantità di rifiuti riciclabili per sopperire alle perdite ottenute. Nel Regno Unito il prezzo del rifiuto plastico ebbe un abbassamento improvviso: le aziende passarono dal prezzo di 130-170 sterline alla tonnellata, al prezzo di 20-50 sterline per tonnellata nel Dicembre 2008. Con la crisi del 2008 le variabili che intercorrono tra la situazione internazionale finanziaria, la produzione primaria della plastica, il prezzo del rifiuto plastico e i

valori finanziari delle esportazioni vennero sbilanciate. La controllata crescita economica nell'estate del 2009 permise al mercato cinese di riprendere le importazione dei rifiuti plastici. Dal Maggio 2009 l'elevato prezzo della plastica fu ripristinato. La Figura 1, nell'Allegato II rappresenta il flusso di esportazioni nelle Nazioni unite sui rifiuti plastici.



L'immagine cerca di riassumere i paesi da cui la Cina importa i propri rifiuti.

La Figura 2 riporta l'andamento del prezzo di mercato in UK riguardante i rifiuti plastici

L.IV – I personaggi principali nel mercato globale dei rifiuti

1- Cina

La Cina rappresenta il più grande paese importatore di rifiuti plastici attualmente attivo nel mercato, esso copre circa il 58% wt del mercato globale. Tra il 2006 e il 2012, la Cina ha sviluppato una crescita nelle importazioni da 5,9 Mt a 8,9 Mt, che rappresenta una crescita annuale di circa il 7,4%. Gli Stati Uniti D'America rappresentano, ad oggi, il più importate partner commerciale per la Cina, partecipando per il 21%, seguita dal Giappone (18%), dalla Germania (12%) ed infine dall' UK con il 9%. Guardando i dati finanziari, se in percentuale si unisse Hong Kong, la Cina riuscirebbe ad ottenere circa il 49% dell'attività finanziaria globale dei rifiuti plastici.

2 - L'Europa

L'Europa crea 25,5 Mt rifiuti plastici post-consumo, una quantità che è rimasta stabile dal 2011. All'incirca metà dei rifiuti plastici destinati al riciclaggio prodotti in Europa, vengono indirizzati verso il mercato internazionale. Secondo i dati EUROSTAT 2012, l'Europa esporta 3,36 Mt, che equivalgono a un valore di 1,7 miliardi di euro. L'EU – 27 ha esportato principalmente rifiuti dai paesi asiatici: le esportazioni con la Cina equivalgono a 1,9 Mt, mentre le esportazioni con Hong Kong equivalgono a 1.04 Mt, cioè all'87% delle esportazioni globali. La Tabella 3, nell'Allegato II evidenzia i dati finanziari delle importazioni e delle esportazioni dell'EU-27 sui rifiuti plastici.

3 – Hong Kong (SAR)

Hong Kong SAR non ha un mercato interno dei rifiuti plastici, esporta la maggior parte dei rifiuti presso di sé. Le esportazioni totali da Hong Kong SAR verso la Cina sono di 3,16 Mt, una piccola quantità viene rivolta anche verso il Vietnam (circa il 1,9% wt) e un piccolissima percentuale, 0,1% wt, viene rivolta verso Taiwan. Le esportazioni hanno due possibili strade: la maggior parte viene indirizzata per un' esportazione diretta con lo scopo di un commercio di riciclaggio, il restante verrà lavorato per creare altri materiali. La Figura 4, nell'Allegato II riporta le esportazioni di plastica dalla Cina con Hong Kong nel 2011. Fonte – Nazioni Unite

4 – Giappone

Secondo gli ultimi dati, il Giappone ha avuto delle leggere fluttuazioni nelle esportazioni negli ultimi 5 anni, che variano tra il 1450 al 1650 Kt. Tra il 2011 al 2012 le esportazioni sono state costanti, con dei flussi di esportazioni verso la Cina e verso Hong Kong sempre più forti.

5 – USA

Gli Usa attualmente rappresentano il secondo più grande consumatore di plastica al mondo e dipendono in maniera preponderante dalla Cina ed da Hong Kong per sopperire al loro bisogno. I paesi limitrofi, come Canada e Messico, rappresentano solo una piccolissima porzione del loro mercato. Secondo l'ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries) gli Stati Uniti d'America esportano 2,1 Mt dei rifiuti plastici, che rappresentano un valore di 1.05 miliardi di dollari. La maggior parte delle transazioni effettuate a livello globale sono con la Cina e con Hong Kong (producendo rispettivamente 547 milioni di dollari e 240 milioni di dollari). Dal punto di vista cinese, si è registrato un leggero calo nell'anno 2011 nelle esportazioni, che ha sostituito un aumento del 54% tra gli anni del 2007 al 2011.

6 – L'Asia sudorientale (ASEAN)

I 10 paesi della regione asiatica sudorientale si sono uniti per creare la ASEAN (Association of South-East Asian Nation). Questa associazione comprende: Malesia, Singapore, Brunei, Thailandia, Filippine, Vietnam, Indonesia, Cambogia, Laos e Myanmar. Attualmente l'ASEAN importa circa il 3% wt del commercio mondiale ed esporta circa il 5%. Secondo gli studi dell'Università di Leeds il ruolo dell'ASEAN è quello di intermediario, per ri-esportare i rifiuti plastici in Cina. Una piccolissima quantità di rifiuti viene esportata nei paesi nordoccidentali. La Figura 5, nell'Allegato II riporta i flussi dell'ASEAN.

I.V – La Green Fence Operation cinese

Viene chiamata “Green Fence Operation” l'aumento dei controlli attuati dallo Stato cinese dal Febbraio al Novembre 2013. Questa operazione permette un aumento dei controlli sulla legislazione delle importazione dei beni derivanti dai rifiuti e delle materie prime essenziali per il mercato interno. Questa operazione permette le ispezioni dei contenuti all'interno dei containers e delle balle di rifiuti. Questo incremento dei controlli è inteso come un tentativo da parte dell'amministrazione cinese di ridurre le spedizioni illegali, dove si rileva una maggiore quantità di contaminazioni. Secondo il Presidente dell' “China Scrap Plastic Association” il commercio delle licenze d'importazione è vietato, e le importazioni degli scarti plastici “devono essere consegnati all'azienda con un appropriato documento di licenza di importazione”. Questo nuovo modello di amministrazione ha permesso la nascita di operazioni favorevoli nei paesi nord-occidentali riguardanti i sistemi di riciclaggio locali, ma nonostante questi fattori positivi ci sono dubbi riguardo la sostenibilità e la capacità di recupero. Questa amministrazione, ha prodotto senza ombra di dubbio un impatto consistente nel mercato globale dei rifiuti. Apparentemente migliaia di tonnellate di ogni tipo di rifiuto sono stati bloccati; ad esempio più di 0,8 Mt di rifiuti illegali sono stati intercettati e bloccati, in accordo con l'agenzia doganale, nel Giugno del 2013.

Questa operazione ha causato un elevato costo per permettere ai rifiuti di fare ritorno al paese di partenza; infatti molti produttori americani hanno iniziato un processo di avanzamento di controlli prima che la merce sia spedita nei vari paesi. In accordo con le relative associazioni e compagnie, la Germania e l'Olanda hanno ridotto i volumi di esportazioni; situazione differente si ha in Francia, dove si rileva la difficoltà di pagare tempestivamente le spedizioni. L'interruzione che si è verificata nelle esportazioni ha creato un impatto molto forte nel sistema di riciclaggio. Si sono constatati un aumento di prezzo nel Canada per quanto riguarda lo scarico dei rifiuti; mentre in US il prezzo della materia riciclata ha subito un calo nel mese di Aprile subendo un effetto collaterale della crisi economica.

La crisi del 2013 ha generato un rilevante dibattito riguardo le esportazioni principali dei paesi protagonisti del mercato globale. Nonostante la Green Force Operation abbia avuto la sua completa esecuzione nel Novembre 2013, ci sono alcuni aspetti che coinvolgono dei profili nel lungo termine. Si sono cercate delle possibili soluzioni riguardanti la nuova situazione economica che si sta delineando. Con la nuova operazione attuata dal governo cinese, la Cina dovrà contare sulle importazioni dei rifiuti plastici; dato che si sono presentate situazioni di conflitto tra la Green Fence Operation e l'economia cinese del riciclaggio. Per sopperire alla mancanza della Cina, altri soggetti economici dovranno essere considerati, come ad esempio l'ASEAN; alcuni paesi, come ad esempio molti membri dell'Unione Europea, dovranno impegnarsi attivamente ad un maggiore riciclaggio, per permettere l'utilizzo sempre maggiore dell'energia alternativa, favorendo i soggetti economici tramite apposite manovre economiche e legislative.

BIBLIOGRAFIA

- Dall'Anno Paolo – Picozza Eugenio (2012), *Trattato di Diritto Dell'Ambiente*, CEDAM
- Nanscimbene Bruno - Poli Sara, *La responsabilità per danni da inquinamento transfrontaliero nel diritto comunitario e internazionale*, Giuffrè Editore – Milano
- Amato A. - Antonicelli A. – Antonucci A.– Carità E. F. – Gramegna D. – Ialacqua G. – Muscatiello V. B. – Nitti R. – Piscitelli M. – Primerano R. – Rossi R. – Selicato G. – Triggiani V. – Uricchio A. – Uricchio V. F., (2008), *Traffico transfrontaliero di rifiuti. Istituti, strumenti, spunti metodologici ed operativi*, Mario Adda Editore
- Fodella, *il movimento transfrontaliero dei rifiuti pericolosi nel diritto internazionale*, Torino, 2004
- Mancuso, *La Convenzione di Bamako sui rifiuti pericolosi in Africa*, in RGA, 1997
- Scovazzi, *Il protocollo sui movimenti transfrontalieri di rifiuti nel Mediterraneo*, in RGA, 1997
- Giuliano, Scovazzi, Treves, *Diritto Internazionale, Parte Generale*, Milano, 1991
- Pineschi, *La Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri e il deposito di rifiuti pericolosi (Basilea, 22 marzo 1989)*, in RGA, 1989
- Fodella, *The Declarations of States to the Basel Convention*, in Comunicazioni e Studi, vol. XXII, 2002
- Mengozzi, *Ambiente e rifiuti*, Sperling & Kupfer, Milano 1995
- www.statigenerali.org/cms/wp-content/uploads/2015/11/relazione_lo_stato_della_green_economy_in_Italia.pdf
- www.ec.europa.eu/environment/waste/
- www.statigenerali.org/cms/wp-content/uploads/2013/10/Documento-finale-Gruppo-di-lavoro-9.pdf
- www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf-eai/speciale-green-economy/specialegreeneconomy.pdf
- www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=e363c58e-eb41-4fbc-8cd6-65b56691ce85&groupId=10709

- [www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/RapportoRifiutiSpeci ali_Ed.2015n.226_Estratto.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/RapportoRifiutiSpeci%20ali_Ed.2015n.226_Estratto.pdf)
- www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm#177
- eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&from=IT
- [www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp? codice=16PDL0010160](http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0010160)
- eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28043&from=IT
- eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0411&from=IT
- www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_prima
- www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=d7954335-74cb-4834-b76e-82aa241c880f&groupId=10709
- eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT
- Allegati Decreto Legislativo 152/2006
- Confindustria – Le nuove regole per la classificazione dei rifiuti (2015)
- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 Dicembre 2014
- Bollettino Ufficiale Regione del Veneto, Anno XLVI – N.55
- Guida alla normativa nazionale e alla normativa applicata ed integrativa della regione Veneto
- ISWA: Global re cycling markets: plastic waste. A report from the ISWA Task Force on Globalisation and Waste Management, (Author: Costas Velis)

ALLEGATO I

- Tabella 1

Rifiuti	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Verona	Vicenza	Regione
P	40937	134189	31508	206444	253124	125297	229154	1020652
NP	187219	1345951	241008	1004387	1843345	1692384	1580416	7894710
C&D NP	202295	1208791	321452	1582075	916780	1100449	733589	6065431
Totale	430450	2688931	593969	2792906	3013249	2918129	2543160	14980794

- Tabella 2

CAPITOLO CER	TOTALE (t)	% SUL TOTALE
19- Rif. Da trattamento rifiuti e acque	318863	31%
17- Rif. Da costruzione e demolizione	133041	13%
16- altri rifiuti	123318	12%
07- Rif. Dal settore della chimica organica	101035	10%
12- Rif. dalla lavorazione del metallo e della plastica	79993	8%
13- Oli esauriti	69371	7%
10- Rif. Provenienti da processi termici	57452	6%
11- Rif. Del settore galvanico	39196	4%
06- Rif. Dal settore delle chimica inorganica	31634	3%
18- Rif. Sanitari	20695	2%
15- imballaggi	18517	2%

08- Rif. Del settore della produzione delle vernici	9584	1%
09- Rif. Dell'industria fotografica	7481	1%
14- solventi organici	6281	1%
05- Rif. Del settore petrolifero	2699	0%
01-Rif. Dalla lavorazione della pietra e dei minerali	735	0%
03 – Rif. Dalla lavorazione del legno e della carta	654	0%
04 – Rif. Del settore della concia e del settore tessile	81	0%
02 – Rif. Agricoli ed agroalimentari	20	0%
TOTALE	1020652	100%

- Tabella 3

CAPITOLO CER	TOTALE (t)	% SUL TOTALE
19 – Rif. Da trattamento rifiuti e acque	3259206	41%
10 – Rif. Provenienti da processi termici	1231440	16%
01 – Rif. Dalla lavorazione della pietra e dei minerali	819392	10%
12 – Rif. Dalla lavorazione del metallo e della plastica	610076	8%
15 – Rif. Da imballaggi	540675	7%
03 – Rif. Dalla lavorazione del legno e della carta	423222	5%
16 – Altri rifiuti	276401	4%

02 – Rif. Agricoli ed agroalimentari	214846	3%
04 – Rif. Del settore della concia e del settore tessile	180901	2%
20 – Rif. Delle fosse settiche	143780	2%
08 – Rif. Del settore della produzione vernici	92859	1%
07 – Rif. Dal settore della chimica organica	51578	1%
06 – Rif. Dal settore della chimica inorganica	30537	0%
11 – Rif. Del settore galvanico	18272	0%
18 – Rif. Sanitari	788	0%
09 – Rif. Dell'industria fotografica	657	0%
05 – Rif. Del settore petrolifero	79	0%
TOTALE	7894710	100%

- Tabella 4

SOTTOCAPITOLO	DESCRIZIONE	t	% SUL TOTALE 17
1701	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	481436	8%
1702	Legno, vetro e plastica	13106	0%
1703	Miscele bituminose	672390	11%
1704	Metalli e loro leghe	807756	13%
1705	Terra, rocce e fanghi di dragaggio	1166859	19%

1706	Isolanti	6164	0%
1708	A base di gesso	8615	0%
1709	Misti da C&D	2909106	48%
TOTALE CAPITOLO CER 17		6065430	100%

- Tabella 5

RIFIUTI PERICOLOSI				
DA/A	Capitolo CER	EXPORT	IMPORT	BILANCIO NETTO
ITALIA	01	0	2	2
	02	0	47	47
	03	-625	16	-609
	04	-57	25	-32
	05	-114	3084	2970
	06	-16867	11277	-5590
	07	-49535	29289	-20246
	08	-2534	8618	6084
	09	-255	4478	4223
	10	-52263	14627	-37636
	11	-16498	10017	-6481
	12	-21503	36252	14748
	13	-44838	32826	-12012
	14	-1301	5926	4625
	15	-4658	12007	7349
	16	-41087	32546	-8540
	17	-36176	75870	39694
	18	-5989	3792	-2197
	19	-84239	39871	-44368
TOTALE ITALIA		-378539	320568	-57970

- Tabella 6

RIFIUTI PERICOLOSI				
DA/A	CAPITOLO CER	EXPORT	IMPORT	BILANCIO NETTO
ESTERO	06	-3568	31	-3537
	07	0	68	68
	10	-359	-	-359
	14	-520	-	-520
	15	-387	-	-387
	16	-5196	302	-4894
	17	-106256 ⁶⁶	-	-106256
	19	-113061	-	-113061
TOTALE ESTERO		-229348	401	-228946
TOTALE COMPLESSIVO (ITALIA+ESTERO)		-607886	320970	-286916

- Tabella 7

RIFIUTI PERICOLOSI			
CAPITOLO CER	EXPORT	IMPORT	BILANCIO NETTO
01	0	2	2
02	0	47	47
03	-625	16	-609
04	-57	25	-32
05	-114	3084	2970
06	-20435	11308	-9127
07	-49535	29357	-20179
08	-2534	8618	6084

⁶⁶ Valore sottostimato per la mancanza del MUD

09	-255	4478	4223
10	-52622	14627	-37995
11	-16498	10017	-6481
12	-21503	36252	14748
13	-44838	32826	-12012
14	-1821	5926	4105
15	-5045	12007	6962
16	-46283	32849	-13434
17	-142432	75870	-66562
18	-5989	3792	-2197
19	-197300	39871	-157429
TOTALE	-607886	320970	-286916

- Tabella 8

RIFIUTI NON PERICOLOSI				
	CAPITOLO CER	EXPORT	IMPORT	BILANCIO NETTO
ITALIA	01	-56581	20830	-35751
	02	-95506	39755	-55751
	03	-358336	81810	-276526
	04	-26825	14016	-12809
	05	-	682	682
	06	-14021	5351	-8670
	07	-14056	14734	678
	08	-14055	33344	19289

	09	-45	319	275
	10	-251081	629069	377988
	11	-5166	9538	4371
	12	-68883	213536	144652
	15	-99287	329556	230269
	16	-74411	158019	83608
	17	-258814	765641	506827
	18	-263	8702	8439
	19	-1074959	687237	-387722
	20	-2979	8555	5576
TOTALE ITALIA		-2415268	3020693	605425

- Tabella 9

RIFIUTI NON PERICOLOSI				
	CAPITOLO CER	EXPORT	IMPORT	BILANCIO NETTO
ESTERO	01	-	35	35
	02	-220	179	-41
	03	-1455	10254	8799
	04	-2050	822	-1228
	06	-579	-	-579
	07	-1471	3332	1861
	08	-294	-	-294
	09	-22	-	-22
	10	-65633	14545	-51088
	11	-631	-	-631
	12	-4126	33961	29835
	15	-18598	41228	22630
	16	-26075	3736	-22339

	17	-25803	287555	261752
	19	-234481	63753	-170729
TOTALE ESTERO		-381437	459401	77964
TOTALE COMPLESSIVO (ITALIA+ESTERO)		-2796705	3480094	683389


- Tabella 10

RIFIUTI NON PERICOLOSI			
CAPITOLO CER	EXPORT	IMPORT	BILANCIO NETTO
01	-56581	20865	-35716
02	-95726	39935	-55792
03	-359791	92064	-267727
04	-28875	14838	-14037
05	0	682	682
06	-14599	5351	-9248
07	-15527	18066	2539
08	-14349	33344	18995
09	-67	319	252
10	-316714	643614	326900
11	-5797	9538	3741
12	-73009	247497	174488
15	-117885	370784	252900
16	-100486	161755	61269
17	-284617	1053196	768580


18	-263	8702	8439
19	-1309441	750990	-558451
20	-2979	8555	5576
TOTALE	-796705	3480094	686389

ALLEGATO II

- Figura 1




- Figura 2



- Tabella 3

TRADE FLOW	REPORTER	PARTNER	TRADE VALUE	NETWEIGHT (KG)	TRADE QUANTITY
Export	EU-27	World	\$ 1,372,115,961	3,357,671,864	3,357,671,864
Export	EU-27	China	\$767,228,422	1,886,100,100	1,886,100,100
Export	EU-27	China, Hong Kong (SAR)	\$398,812,843	1,037,642,200	1,037,642,200
Import	EU-27	World	\$96,825,536	398,968,092	398,968,092
Import	EU-27	China	\$2,183,884	2,017,904	2,017,904
Import	EU-27	China, Hong Kong (SAR)	\$340,347	455,350	455,350

- Figura 4



- Figura 5

